

PSR SICILIA 2014/2020
DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI
PER LE MISURE DI SVILUPPO RURALE NON
CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI

PARTE GENERALE

INDICE

DEFINIZIONI	Pag. 4
1. PREMESSA	Pag. 17
1.1 Obiettivi degli interventi	Pag. 17
1.2 Soggetti coinvolti	Pag. 18
1.3 Fasi del procedimento e responsabilità dei soggetti coinvolti	Pag. 18
1.4 Gestione delle comunicazioni al beneficiario tramite PEC da sistema	Pag. 21
2. DOMANDA DI SOSTEGNO E CORRETTIVA	Pag. 21
2.1 Descrizione dei sistemi di accesso adottati dall'Amministrazione	Pag. 21
2.2 Modalità di presentazione	Pag. 22
2.3 Termini per la presentazione della domanda di sostegno	Pag. 23
2.4 Procedimento amministrativo	Pag. 25
2.4.1 Costituzione del fascicolo dell'operazione	Pag. 26
2.4.2 Ricevibilità	Pag. 26
Ammissibilità e valutazione	Pag. 27
2.4.3 Formulazione delle graduatorie	Pag. 28
2.5 Provvedimenti di concessione del sostegno	Pag. 29
3. DOMANDA DI PAGAMENTO	Pag. 29
3.1 Modalità di presentazione	Pag. 31
3.2 Anticipo	Pag. 31
3.3 Stato di avanzamento lavori (SAL)	Pag. 34
3.4 Saldo	Pag. 35
3.5 Controlli in loco	Pag. 37
3.6 Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative	Pag. 37
4. FONDO DI GARANZIA	Pag. 38
4.1 Fondo di garanzia	Pag. 38
4.2 Fondo crediti	Pag. 38
4.3 Fondo di partecipazione al capitale di rischio (Capital equity)	Pag. 39
5. NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI	Pag. 39
5.1 Modalità di pagamento	Pag. 39
5.2 Decorrenza per l'ammissibilità delle spese	Pag. 40

5.3 Tempi di esecuzione	Pag. 42
5.4 Parziale esecuzione dei lavori	Pag. 42
5.5 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione (Impegni ex-post)	Pag. 43
5.6 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario	Pag. 44
5.7 Varianti in corso d'opera	Pag. 44
5.8 Proroghe	Pag. 46
5.9 Recesso - Rinuncia dagli impegni	Pag. 46
5.9.1 Cause di forza maggiore	Pag. 46
5.10 Ricorsi	Pag. 47
5.10.1 Ricorso gerarchico	Pag. 47
5.10.2 Ricorso straordinario al Presidente della Regione	Pag. 47
5.10.3 Ricorso giurisdizionale al TAR	Pag. 48
6. CRITERI PER L'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE	Pag. 51
6.1 Investimenti materiali realizzati dai privati	Pag. 51
6.2 Investimenti immateriali realizzati dai privati	Pag. 52
6.3 Opere realizzate da enti pubblici	Pag. 52
6.4 Acquisto di materiale usato	Pag. 54
6.5 Acquisto terreni	Pag. 54
6.6 Acquisto di beni immobili	Pag. 55
6.7 Spese generali	Pag. 56
6.8 IVA, altre imposte e tasse	Pag. 57
6.9 Spese non ammissibili - vincoli e limitazioni	Pag. 57
6.10 Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro	Pag. 58
7. LE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI	Pag. 62
7.1 Costi semplificati previsti dal Regolamento (UE) n. 1305/2013	Pag. 63
7.2 Definizione degli importi e metodi di calcolo	Pag. 63
8. MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI SOGGETTE ALLE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO	Pag.65
9. RIFERIMENTI NORMATIVI	Pag.70

DEFINIZIONI

Programma

Il Programma di Sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013.

Autorità di Gestione (AdG)

L'Autorità di Gestione del Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020, come definita agli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è incaricata della gestione del Programma ed è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione dello stesso e, in particolare, delle attività indicate all'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'Autorità di Gestione è l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura.

Organismo pagatore (OP)

L'organismo dello Stato membro che, per quanto riguarda i pagamenti da esso eseguiti, offre adeguate garanzie circa il controllo dell'ammissibilità delle spese sullo sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento. Per la Regione Siciliana le funzioni di OP sono svolte da AGEA.

Misura

Una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Operazione

Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari.

Operazione completata

Un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari.

Approccio integrato

Modalità di adesione al Programma realizzato attraverso progetti che combinano almeno due operazioni che rientrano in almeno due diverse misure, a condizione che tutti i beneficiari ne traggano giovamento e che l'integrazione crei un valore aggiunto rispetto ai singoli investimenti.

Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale.

Organismo intermedio

Qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di una autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione ai beneficiari che attuano le operazioni.

Azienda agricola

L'azienda agricola è un'unità produttiva costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, da locali ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un imprenditore, cioè, persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio aziendale. La superficie dell'azienda è tutta quella in possesso dell'imprenditore così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

Foresta

Terreno che si estende per una superficie superiore a 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri ed una copertura superiore al 10%, o alberi in grado di raggiungere tali limiti in situ. Sono incluse in tale espressione:

- zone soggette a rimboschimento che non abbiano ancora raggiunto, ma si prevede possano raggiungere, una copertura pari al 10% ed un'altezza degli alberi pari a 5 metri;
- strade forestali, fasce parafuoco, radure di dimensioni limitate; foreste nei parchi nazionali e regionali, riserve naturali e zone protette quali quelle che rivestono un particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale;
- piante frangivento, barriere frangivento e corridoi di alberi con una superficie superiore a 0,5 ettari ed un'ampiezza superiore a 20 metri;
- boschetti di querce da sughero.

Zone boschive

Terreni non classificati come "foreste" aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari, con alberi di altezza superiore a 5 metri ed una copertura pari al 5-10%, o alberi in grado di raggiungere tali limiti in situ, oppure con una copertura combinata di arbusti, cespugli ed alberi superiore al 10% (FAO).

Agricoltore in attività

Agricoltore in attività come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922.

Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che:

1) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dimostrano uno dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;

b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.

Per partita IVA attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura.

2) ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per l'ammontare massimo di seguito riportato:

a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi.

In aggiunta alle persone fisiche o giuridiche, o alle associazioni di persone fisiche o giuridiche di cui articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013, non sono considerati agricoltore in attività:

- persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermediazione creditizia (banche e finanziarie);
- persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di intermediazione commerciale;
- società per azioni, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono attività di assicurazione e/o di riassicurazione;
- Pubblica Amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione o sperimentazione in campo agricolo (nei limiti della superficie funzionale a tale attività).

Giovane Agricoltore

Una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali (titolo di studio con indirizzo agrario-zootecnico e forestale o esperienza lavorativa in campo agricolo per almeno un biennio) e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda. Tutte le suddette condizioni devono essere possedute al momento della domanda di finanziamento. Tuttavia, un periodo di grazia non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno può essere concesso al beneficiario in modo da metterlo in grado di soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle competenze professionali precisate nel programma di sviluppo rurale. Per primo insediamento si intende l'assunzione, da parte del giovane agricoltore, della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale (insediamenti plurimi) per la prima volta della gestione di una azienda agricola e la titolarità o contitolarità (insediamenti plurimi) della stessa.

I fini dell'elevazione dell'aliquota contributiva Il requisito di giovane agricoltore si riferisce ad un imprenditore agricolo o forestale di età compresa fra i 18 e 40 anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda), in possesso di conoscenze e competenze professionali in campo agricolo e forestale, con qualifica di responsabile civile e fiscale di impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla data della domanda di sostegno (la data di riferimento è l'avvio dell'attività coincidente con l'apertura della partita IVA).

Nell'ambito delle società e cooperative, la qualifica di "giovane" è attribuita a condizione che le predette condizioni siano possedute da almeno i due terzi dei soci.

Nell'ambito delle società semplici o di persone, la qualifica di "giovane" è attribuita a condizione che i predetti requisiti siano posseduti da almeno il 50% dei soci.

La qualifica di "giovane" è attribuita alle società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole, a condizione che i predetti requisiti siano posseduti dalla persona preposta alla conduzione dell'azienda.

Coadiuvante familiare

Una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Imprenditore agricolo o forestale

Ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, così come integrato e modificato dal D. Lgs.

228 del 18 maggio 2001: *“E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”*.

Gli interventi previsti nel PSR 2014-2020 contengono diverse misure che sostengono le imprese agricole singole o associate i cui titolari siano imprenditori agricoli. Per la definizione di imprenditore agricolo si fa riferimento all'articolo 1 del D. Lgs. n. 228/2001 di modifica dell'articolo 2135 del Codice Civile e all'articolo 2083 del Codice Civile relativo ai piccoli imprenditori (coltivatori diretti). Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Per attività connesse si intendono quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalle norme vigenti. Inoltre, sono considerati imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, che nello svolgimento delle attività previste dalla norma, utilizzano prevalentemente i prodotti dei soci ovvero che forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Gli imprenditori agricoli possono svolgere l'attività sia come impresa individuale che come impresa associata sotto forma di società di persone e/o di capitali, costituite in conformità alla legislazione vigente in materia.

Imprenditore Agricolo Professionale

Ai sensi del comma 1, articolo 1, del D. Lgs. 99/2004, così come integrato dal successivo D. Lgs. 101/2005, “ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio e s.m.i, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Nel reddito da lavoro agricolo rientrano i redditi derivanti dalle attività complementari e connesse e da indennità e premi comunitari compresi quelli del primo pilastro della PAC. Nel caso in cui l'azienda sia localizzata in una zona svantaggiata le percentuali di riferimento sono il 25% del tempo lavorativo ed il 25% del reddito globale. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro).

Piccole Medie Imprese (PMI)

Sono definite micro, piccole e medie imprese (PMI) le imprese che presentano i requisiti dimensionali (numero degli occupati, valore del fatturato, totale di stato patrimoniale) e i caratteri di autonomia definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e del D.M. 18.04.2015.

Dimensioni

In base ai requisiti dimensionali, sono definite piccole e medie imprese le imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati;
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati;
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati;
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Entrambi i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) devono sussistere contemporaneamente per tutte le tipologie di PMI sopraelencati individuate in base alle dimensioni.

Ai fini della dell'applicazione della normativa relativa alle PMI devono essere considerate, qualora pertinenti, le norme riguardanti le definizioni di imprese autonome, imprese collegate e imprese associate.

Reti di imprese

Le reti di imprese rappresentano uno strumento giuridico - economico di cooperazione fra imprese che, attraverso la sottoscrizione di un contratto, detto "Contratto di rete" si impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti attinenti le proprie attività, scambiando informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e/o realizzando in comune determinate attività attinenti l'oggetto di ciascuna impresa. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme ed ambiti attinenti all'esercizio delle proprie imprese. Il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare la denominazione sociale di ogni ditta partecipante, l'indicazione degli obiettivi strategici e la definizione di un programma di rete, la modalità di adesione e la durata del contratto.

Condizionalità

Le norme e gli atti obbligatori stabiliti per la PAC in applicazione dell'allegato II e nel Titolo VI del regolamento (UE) n. 1306/2013 che definisce i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità (articoli 93, 94 e a norma dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013) e del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Impegno

Il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario dell'aiuto o beneficiario dell'aiuto.

Immediata cantierabilità

Progettazione corredata di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione da consentire l'immediato avvio dei lavori o di attivare le procedure di affidamento degli stessi a seconda se trattasi di beneficiari privati o pubblici.

Bando/Avviso pubblico

Atto formale con il quale l'Autorità di Gestione o soggetto delegato indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno per partecipare ad un regime di aiuto previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, l'aliquota di contributo) e i vincoli e le limitazioni.

Beneficiario

Un organismo pubblico o privato o una persona fisica, singoli o associati, responsabili dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, che al pari delle aziende agricole avrà un CUUA e farà quindi parte del sistema SIAN. Nel quadro degli strumenti finanziari, l'organismo che attua lo strumento finanziario.

Codice unico di identificazione (CUAA)

Codice fiscale dell'azienda che a qualsiasi titolo intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione. In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della Pubblica Amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla Pubblica Amministrazione scrivente il corretto CUAA. Il codice fiscale o la partita IVA nelle domanda di sostegno o pagamento può identificare anche soggetti diversi dalle aziende agricole.

CUP

Il CUP¹ generato dall'ufficio preposto a predisporre il decreto di finanziamento, insieme al codice domanda AGEA deve essere riportato, sia dall'Amministrazione che dal beneficiario e/o dall'attuatore, in tutti i documenti inerenti l'operazione stessa. Costituisce uno strumento che consente alla Pubblica Amministrazione, nelle sue varie articolazioni organizzative e territoriali, d'identificare ogni progetto d'investimento pubblico (che preveda cioè, in tutto o in parte, oneri a carico dei contribuenti), con una codifica valida per tutte le Amministrazioni e per i soggetti - pubblici e privati - coinvolti nel ciclo di vita dei progetti stessi, per seguirne, in prospettiva, l'evoluzione. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione, ossia al soggetto che autorizza l'erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche, destinate alla realizzazione degli interventi.

Data di concessione degli aiuti

Data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti.

Domanda ammessa/ammissibile

Istanza ritenuta ammissibile a finanziamento dall'autorità competente; in materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di sostegno o di pagamento per uno o più gruppi di colture, operazioni o misure.

Domanda collettiva

La domanda presentata da un "soggetto capofila" in nome e per conto di un raggruppamento di soggetti.

¹ L'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n° 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, prevede che a partire dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, deve essere dotato di un "Codice Unico di Progetto" (CUP), che le competenti amministrazioni richiedono per via telematica, secondo una procedura definita da CIPE, affinché tutti i pagamenti delle Amministrazioni pubbliche siano codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

Domanda individuale

Per domanda individuale si intende la richiesta di aiuti o premi proposta da soggetti singoli (pubblici e/o privati) a valere su singole misure. La domanda individuale può fare riferimento all'attivazione di più misure.

Domanda unica

La domanda di pagamenti diretti a titolo del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie di cui ai titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Domanda di sostegno

una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 (reg. 640/2014 art. 2).

Domanda di pagamento

Una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 (reg. 640/2014 art. 2), sia esso un anticipo, un acconto o un saldo. Per la presentazione della domanda di pagamento di tutte le "misure ad investimento" si utilizza un modello fac-simile, compilato e trasmesso on-line sul portale SIAN-AGEA (www.sian.it).

Fascicolo aziendale

Istituito con DPR n. 503/1999, il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN. Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola, reso in forma dichiarativa, e sottoscritto dall'agricoltore come dettagliato nell'Allegato A del Decreto Ministeriale n. 162 del 12 gennaio 2015 ed in particolare:

- a) composizione strutturale;
- b) piano di coltivazione;
- c) composizione zootecnica;
- d) composizione dei beni immateriali;
- e) adesioni ad organismi associativi;
- f) iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni.

Inoltre in fascicolo dovrà essere inserita la PEC a cui potranno essere inviate le comunicazioni indirizzate al beneficiario.

Per i soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni anagrafiche e, ove pertinente ai procedimenti attivati, le informazioni riferite alle lettere precedentemente elencate, a seconda del soggetto richiedente e dei procedimenti attivati.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01 dicembre 1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento.

Il fascicolo viene redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolari ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori", UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 (istruzioni operative n. 25) ed eventuali modifiche ed integrazione.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato in ogni momento, anche indipendentemente dall'attivazione di un procedimento. In tal caso l'aggiornamento del fascicolo aziendale viene gestito come specifico procedimento. Tutta la documentazione per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda deve costituire il "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati dell'OP AGEA presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;
- l'Organismo pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma.

La costituzione, l'aggiornamento e la chiusura del "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AGEA devono essere effettuati presso la sede prescelta, che deve avere in custodia, nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni, anche la documentazione cartacea contenente la documentazione probatoria.

C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola)

Sono soggetti di diritto privato che svolgono attività di servizio in base al Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 recante "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola" sulla base di specifiche convenzioni con l'organismo pagatore. I CAA svolgono principalmente funzioni che comprendono l'acquisizione, la conservazione, la custodia e l'aggiornamento dei fascicoli aziendali, nonché la raccolta delle domande di aiuti/premi comunitari, i cui dati confluiscono nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo nazionale).

Pagamento ammesso

Contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario erogabile allo stesso in base alla domanda di pagamento presentata.

Avversità atmosferica

Un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale, cioè che causi la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato.

Calamità naturale

Un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.

Evento catastrofico

Un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo e forestale.

Filiera corta

Una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

Mercato locale

Il luogo fisico, in ambito regionale, ivi compresi arcipelaghi e isole minori, in cui si realizza, con cadenza giornaliera, settimanale o mensile, la vendita diretta di prodotti agricoli, anche trasformati, da parte degli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580/1993 e la cui azienda agricola è ubicata nel territorio della regione Sicilia.

Fonti energetiche rinnovabili

Sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.

Progetto collettivo

Progetto di investimento presentato da più soggetti in associazione tra loro, volto alla realizzazione, gestione e/o utilizzazione comune di opere e/o di impianti e/o di macchine e/o di servizi connessi allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e delle foreste, compreso l'accesso ai terreni agricoli e alle foreste, l'approvvigionamento e la gestione idrica e/o energetica, nonché le operazioni di cooperazione che possono essere sostenute nell'ambito della misura 16.

Investimenti non produttivi

Gli investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda.

Investimenti realizzati per conformarsi a una norma dell'Unione

Gli investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a una norma dell'Unione dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa dell'Unione

Opere in economia

I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio, equivalente, ammissibili in conformità all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Orientamento Tecnico Economico (OTE)

L'OTE rappresenta una parte dello schema di classificazione delle aziende agricole, secondo la normativa europea, rappresentando sinteticamente la natura delle produzioni vegetali ed animali. L'OTE è determinato dall'incidenza percentuale della produzione standard delle diverse attività produttive dell'azienda (coltivazioni ed allevamenti) rispetto alla sua produzione standard totale. A seconda del livello di precisione dell'orientamento tecnico-economico si distinguono: a) classi di OTE generali; b) classi di OTE principali; c) classi di OTE particolari.

Pacchetto giovani agricoltori

In conformità al Regolamento (UE) n. 808/2013 art. 8), modalità di adesione al Programma che prevede che i giovani agricoltori beneficiari possano accedere in maniera semplificata dal punto di vista procedurale, ad una pluralità di misure e ad un relativo aiuto finanziario adeguato al raggiungimento degli obiettivi.

Innovazione

Attuazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato o di un processo o di un metodo di commercializzazione o di un metodo organizzativo relativo alla gestione economico/finanziaria dell'ambiente di lavoro o delle relazioni esterne (SCAR 2012). L'innovazione può essere costituita, quindi, dal risultato di una soluzione nuova rispetto ad una particolare esigenza concreta, per esempio, di riduzione dei costi o di crescita della qualità o di diversificazione della produzione, oppure può consistere in una attività di aggiustamento e attualizzazione di una idea originaria, utilizzata ancora nella sua strutturazione di base, della quale sarebbe possibile sfruttare le potenzialità mediante interventi di miglioramento.

P.E.I.

Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, è un'iniziativa lanciata dalla Comunicazione della Commissione europea "Iniziativa faro Europa 2020 - Unione dell'innovazione" che prevede tali Partnership con l'obiettivo di promuovere un nuovo approccio per ricerca e innovazione agendo su tre leve: la finalizzazione verso specifiche problematiche, il coinvolgimento di tutti i soggetti della catena della ricerca e dell'innovazione con particolare riferimento alle imprese, il coordinamento e la razionalizzazione di iniziative e strumenti esistenti.

Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza

Un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, gli intermediari dell'innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale quali definite nella disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale ente svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi delle attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza su tale ente, ad esempio in qualità di azionisti o soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

Polo

Un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese "start-up", piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l'attività economica/innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo.

Primo insediamento

Per primo insediamento s'intende l'assunzione da parte del giovane agricoltore della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda e la titolarità o contitolarità della stessa. L'insediamento decorre dal momento di avvio dell'attività di gestione dell'azienda, che coincide con la data di apertura della partita IVA nel rispetto delle condizioni riportate nella definizione di imprenditore. Per le società la data di insediamento è individuata in conformità a quanto specificato alla predetta definizione di imprenditore.

Nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo dell'azienda nell'ambito di società di persone, società di capitale e cooperative saranno applicate condizioni equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell'azienda, fermo restando che il premio di primo insediamento è limitato ad un solo giovane. Nel caso in cui il giovane si insedi all'interno di società o di cooperativa, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto societario, ad esso dovranno essere attribuite le competenze proprie dell'imprenditore unico capo-azienda.

Prodotto agricolo

I prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Settore agricolo

L'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Progetto integrato

Insieme di operazioni che coinvolgono più settori e/o più misure e/o sottomisure, puntando ad un obiettivo comune con un approccio attuativo unitario e coerente (approccio integrato).

Nel dettaglio, l'approccio integrato sarà realizzato attraverso le seguenti modalità attuative:

- Progetti integrati aziendali (PIA), nell'ambito di una singola impresa ("Pacchetto giovani");
- Progetti integrati collettivi (PIC) che prevedono il coinvolgimento di una pluralità di soggetti.

Responsabile di misura/sottomisura

Il Dirigente Generale del Dipartimento cui compete la gestione della misura o sottomisura, o altro Dirigente di struttura intermedia dallo stesso delegato.

Responsabile dell'attuazione della misura/sottomisura/azione

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio delegato all'attuazione della misura/sottomisura/operazione.

Responsabile del coordinamento della sottomisura

Il Dirigente responsabile del coordinamento della sottomisura.

Responsabile del procedimento

Il Dirigente o il Funzionario responsabile dell'intervento.

Soggetto delegato

Autorità o organismo delegato dall'Autorità di Gestione o dall'Organismo Pagatore o investito di competenze dalla Regione per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo.

Spesa pubblica

Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di enti pubblici territoriali o della Comunità europea, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell'operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica ai fini della rendicontazione.

Gli strumenti finanziari forniscono sostegno mirato per investimenti in progetti dalla potenziale sostenibilità economica tramite prestiti, garanzie, capitale azionario e altri meccanismi di assunzione del rischio, eventualmente associati ad abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia nell'ambito della stessa operazione.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU)

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782 del 29 settembre 2003. Essa costituisce la superficie eleggibile, al netto delle tare. Non sono eleggibili i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo.

Superficie agricola

Qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Terreno agricolo

Per "terreno agricolo" si intende il terreno nel quale l'imprenditore agricolo esercita una delle attività considerate dall'articolo 2135 del C.C.

Terreno agricolo incolto o abbandonato

Per terreno agricolo incolto o abbandonato deve intendersi quel terreno agricolo su cui non è stata esercitata attività agricola e/o di allevamento nei tre anni che precedono la domanda di sostegno.

Produzione standard

E' il valore normale della produzione lorda. La produzione standard è determinata per ciascuna regione e per ciascuna attività produttiva vegetale e animale dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole. Il valore della produzione ottenuta da una attività agricola è determinato quale sommatoria delle vendite aziendali, degli impieghi in azienda, degli autoconsumi e dei cambiamenti nel magazzino, al netto degli acquisti e della sostituzione (rimonta) del bestiame. Il valore deve intendersi "franco azienda", al netto dell'IVA e di altre eventuali imposte sui prodotti, ed esclusi gli aiuti pubblici diretti.

Produzione standard totale

Rappresenta la somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti (ettari per le coltivazioni e capi per gli allevamenti).

Unità Lavorativa Aziendale (ULA)

I dati impiegati per calcolare gli occupati (come importi del fatturato e dell'attivo patrimoniale) sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato e vengono calcolati su base annua. Gli occupati corrispondono al numero di unità-lavorative-anno (ULA) cioè al numero di persone che durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa (o per suo conto) a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure che hanno lavorato a tempo parziale è contabilizzato in frazione di ULA. Per le aziende agricole rappresenta l'Unità di misura convenzionale basata sulla conversione del tempo di lavoro dedicato effettivamente ai lavori agricoli per

l'azienda, esclusi i lavori domestici nella casa del conduttore o del capo azienda, in addetti a tempo pieno. Con "tempo pieno" si intendono le ore di lavoro minime stabilite dalle normative nazionali relative ai contratti di lavoro. Se tali normative non indicano il numero di ore di lavoro annuali, si considera un tempo minimo di 1.800 ore (225 giorni lavorativi di 8 ore al giorno).

Unità Tecnico Economica (UTE)

E' l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva (articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 e s.m.i.).

Verificabilità e controllabilità delle misure (VCM)

L'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che tutte le misure di sviluppo rurale devono essere verificabili e controllabili.

L'autorità di gestione e l'organismo pagatore effettuano una valutazione ex ante ed una valutazione in itinere della verificabilità e controllabilità delle misure inserite nel programma di sviluppo rurale, prendendo in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di programmazione.

A tal fine l'amministrazione adotta il sistema informativo, predisposto della Rete Rurale Nazionale, per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure (cosiddetto VCM), che consentirà anche di assicurare la riduzione del tasso di errore.

Per ogni misura vengono individuati i criteri oggettivi al fine di incrementare l'efficacia e la verificabilità degli impegni previsti per ogni misura del PSR, stabilendo obiettivi concreti e quantificabili, prevedendo regole di controllo chiare nella loro definizione e semplici nelle loro modalità di verifica, garantendo la tracciatura di ogni fase del controllo mediante check-list inserite a sistema.

I requisiti di ammissibilità e gli impegni previsti per aderire a ciascuna misura vengono enunciati in maniera chiara e comprensibile all'interno del sistema VCM, verificabili con criteri oggettivi.

1 PREMESSA

1.1 Obiettivi degli interventi

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020, redatto ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione CE N. C(2015) 8403 del 24/11/2015

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, al titolo IV individua le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali, che per quanto riguarda il PSR Sicilia 2014/2020 sono:

Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione;
Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole; Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali;
Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione;
Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;
Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali;
Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, con eccezione del premio annuale per la forestazione e imboschimento (sottomisura 8.1);
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali, limitatamente al sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile di risorse genetiche in agricoltura (sottomisura 10.2);
Misura 16 - Cooperazione;
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP);
Misura 20 - Assistenza tecnica relativamente al sostegno all'assistenza tecnica (sottomisura 20.1).

Le presenti disposizioni definiscono lo schema procedurale per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione delle suddette misure di cui al Titolo IV del regolamento di esecuzione n. 809/2014, e riguardano i seguenti aspetti:

- modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento;
- requisiti e condizioni di ammissibilità comuni alle diverse misure del PSR;
- modalità di erogazione dei contributi e gestione dei flussi finanziari;
- criteri di ammissibilità ed eleggibilità delle spese.

Inoltre, considerata la tipologia di interventi prevista, le presenti disposizioni definiscono anche lo schema procedurale per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande della sottomisura 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali.

Le presenti disposizioni non riguardano le altre misure non comprese nel Titolo IV del regolamento di esecuzione n. 809/2014 della Commissione, attivate con proprie procedure.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di definire, con specifici provvedimenti, ulteriori disposizioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti di attuazione del PSR.

1.2 Soggetti coinvolti

L'attuazione del PSR prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana in qualità di soggetto responsabile della programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del Programma di Sviluppo Rurale;
- L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di organismo pagatore, in appresso denominata AGEA; essa esercita le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti relativi al Programma di Sviluppo Rurale. Talune funzioni di competenza di AGEA, tra cui i controlli possono essere attribuite ad altri soggetti denominati Organismi Delegati tra i quali può essere compresa la Regione Siciliana;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dalla Regione Siciliana;
- Eventuali altri soggetti riconosciuti dalla Regione Siciliana.

1.3 Fasi del procedimento e responsabilità dei soggetti coinvolti

La presente sezione descrive le fasi procedurali comuni a tutte le misure necessarie per l'attuazione del PSR 2014/2020 della Regione Siciliana.

Prima di avviare la raccolta delle domande relative ad una misura del PSR il Responsabile di Misura provvede alla predisposizione delle disposizioni attuative specifiche di misura e del bando, conformemente alle presenti disposizioni ed al PSR Sicilia 2014/2020, nonché alla loro pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020 e per estratto sulla GURS, previa verifica dell'Ufficio di Coordinamento del PSR o da altro ufficio designato dall'ADG.

Nelle disposizioni specifiche di misura saranno individuati:

- obiettivi e tipologia dei beneficiari;
- entità degli aiuti o contributi;
- criteri di selezione e priorità; già approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma.
- operazioni ammissibili;
- condizioni di ammissibilità;
- limiti e divieti;
- localizzazione degli interventi;
- procedure amministrative per la gestione delle domande, in coerenza con le presenti disposizioni;
- controlli sulle domande, in coerenza con le presenti Disposizioni,
- impegni ed obblighi del richiedente,
- AGEA, organismo pagatore, esercita il suo ruolo di indirizzo nell'ambito delle seguenti fasi:
- predisposizione della modulistica;
- definizione delle linee guida relative ai controlli amministrativi e tecnici sulle domande di pagamento;
- definizione dell'analisi del rischio;
- fornitura di banche dati.

I contenuti dei controlli sono definiti nell'apposito manuale.

La seguente tabella descrive il flusso operativo per la gestione delle Misure dello sviluppo rurale. Per ciascuna fase del procedimento è definito il soggetto responsabile dell'esecuzione.

Fase	Azione/attività	Autorità di Gestione/RM	OP	OD
P.S.R. Regionale	Programma di Sviluppo Rurale Regionale	R		
Verificabilità e controllabilità delle misure	Definizione dei criteri di verificabilità e controllabilità delle misure	R	R	
Bando di partecipazione	Definisce procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno	R		
Predisposizione modulistica	Definizione domanda elettronica nonché modulistica integrativa in base alla normativa europea, nazionale e alle misure del PSR regionale	R	R	
Fascicolo aziendale	Aggiornamento e costituzione del fascicolo aziendale	R (*)	R	
Raccolta domande di sostegno	Ricezione, registrazione e trattamento delle domande di sostegno	R		X
Controlli amministrativi - informatici	Controllo preliminare finalizzato all'individuazione delle domande ricevibili. Verifica impegni, criteri di ammissibilità e selezione delle domande di sostegno definiti dalla normativa europea, nel PSR e nei bandi. Verifica amministrativa del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea (ivi compresi quelli elencati nel comma 2 dell'art. 48 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 della Commissione	R		
	Esecuzione dei controlli amministrativi/informatici	R	R	
Valutazione delle domande e determinazione dell'ammissibilità e delle graduatorie	Valutazione delle domande e determinazione delle domande ammissibili e non ammissibili: Approvazione entro i termini stabiliti: - della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili al contributo con relativo punteggio; - dell'elenco provvisorio delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili con relativa motivazione.	R		

	unicazione ai richiedenti domande di sostegno ammesse e non ammesse tramite pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea o comunicazione formale dell'esito positivo o negativo delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di sostegno ammesse e non ammesse.	R		
	Riesame delle domande di sostegno non ammesse e comunicazione agli interessati degli esiti del riesame ammesse tramite pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea: In relazione alle domande non ammesse i richiedenti possono presentare presentano istanza di riesame nelle forme e nei tempi stabiliti dall'Autorità di gestione (il relativo esito è pubblicato sul GURS e comunicato agli interessati).	R		
	Approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili con relativo punteggio; - dell'elenco definitivo delle domande di sostegno non ricevibili e non ammissibili con relativa motivazione. Comunicazione ai richiedenti domande di sostegno ammesse e non ammesse tramite pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea e sulla GURS o comunicazione formale dell'esito positivo o negativo delle compiute verifiche e valutazioni ai titolari delle domande di sostegno ammesse e non ammesse.	R		
Trasferimento degli elenchi ammessi all'O.P.	Trasmissione degli elenchi delle domande ammesse all'Organismo Pagatore.	R		

La definizione delle responsabilità dei passaggi successivi del procedimento, relativi alle domande di pagamento, sarà specificata in seguito ad eventuali deleghe da sottoscrivere tra l'Amministrazione e l'Organismo Pagatore.

(*)I soggetti diversi dagli agricoltori

Legenda: R= responsabile dell'esecuzione della fase o sottofase; X= attività delegabile; OP= Organismo Pagatore; OD= Organismo Delegato; RM= Responsabile di Misura

I Beneficiari del PSR hanno l'obbligo di possedere una PEC da riportare nel fascicolo aziendale e nelle domande di sostegno e pagamento per le comunicazioni con l'Amministrazione.

1.4 Gestione delle comunicazioni al beneficiario tramite PEC da sistema

La funzionalità verrà implementata nell'ambito del sistema informativo SIAN e consentirà l'emissione di comunicazioni ai beneficiari tramite PEC.

Le fasi relative all'istruttoria attualmente individuate come di interesse per una comunicazione al beneficiario sono:

- Presa in carico da parte dell'ente delegato all'istruttoria (trasversale su tutti gli atti);
- Ricevibilità e ammissibilità della domanda (trasversale su tutti gli atti);
- Chiusura dell'istruttoria (trasversale su tutti gli atti);
- Finanziabilità della domanda a seguito di graduatoria (domande di sostegno);
- Atto di concessione dell'aiuto (domande di sostegno);
- Conferma della garanzia da parte dell'ente garante (domande di pagamento);
- Invio della garanzia ad Agea (domande di pagamento);
- Autorizzazione elenco di pagamento in cui è presente la domanda da parte di Agea (domande di pagamento);
- Svincolo della garanzia (domande di pagamento);
- Chiusura del procedimento amministrativo;

2 DOMANDA DI SOSTEGNO E CORRETTIVA

2.1 Descrizione dei sistemi di accesso adottati dall'Amministrazione

Le modalità di attuazione e di selezione variano a seconda della tipologia di beneficiari e della strategia di attuazione delle misure prevista dal Programma di Sviluppo Rurale Sicilia2014/2020.

Le modalità di attivazione e selezione delle domande sono sostanzialmente le seguenti:

- attivazione tramite procedura valutativa (bando aperto a sessioni predeterminate) -

nel procedimento a graduatoria sono regolati, nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese sostenute.

- attivazione tramite manifestazione di interesse - il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale (PIC). I bandi e le manifestazioni di interesse a presentare proposte, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi progettuali fissati.

Per talune misure possono essere previste procedure a sportello valutativo e in questi casi i criteri di selezione non saranno funzionali alla definizione della graduatoria di merito, bensì alla valutazione finalizzata all'attribuzione della soglia minima di punteggio per l'ammissibilità al finanziamento.

I bandi e le disposizioni attuative specifiche di misura verranno pubblicate sul sito del PSR Sicilia 2014/2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. I termini di

presentazione delle istanze decorrono a partire dalla data di pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'Assessorato.

Per quanto attiene alle *opere pubbliche realizzate direttamente dalla Amministrazione regionale e/o da enti pubblici*, la selezione degli interventi potrà essere effettuata nell'ambito del programma triennale delle opere pubbliche, adottando criteri di selezione analoghi a quelli utilizzati per la selezione di iniziative proposte da altri soggetti pubblici o privati.

2.2 Modalità di presentazione

Per l'adesione ad uno o più dei regimi di aiuto attivati con le misure del PSR dovrà essere presentata, una domanda di sostegno utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione di concerto con l'Organismo Pagatore e reso disponibile tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). La sottoscrizione del modello di domanda, con firma digitale e/o sul cartaceo con firma autenticata nei modi di legge, esplicita la volontà del richiedente ad accedere ai regimi di aiuto attivati con le misure del PSR. Il modello di domanda dovrà essere corredato della modulistica integrativa, degli allegati tecnici specificati nei bandi pubblici attuativi delle singole Misure del PSR e della scheda di validazione del fascicolo aggiornata all'ultima validazione.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente tramite il portale SIAN e solamente dalle aziende che hanno correttamente costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale.

La domanda di sostegno deve:

- essere formulata in modo organico e funzionale, la documentazione allegata deve essere valida dal punto di vista amministrativo tecnico, economico e finanziario e corrispondere a quella prevista dal bando o dalle Disposizioni Attuative.
- riportare l'ammontare della spesa richiesta dal beneficiario, che non può subire successivamente modifiche in aumento;
- fare riferimento a un progetto, o iniziativa, per il quale il soggetto richiedente non abbia, per lo stesso progetto, in passato già ricevuto contributi ai sensi del Programma stesso o di altre norme statali, regionali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda.
- far riferimento ad un'unica procedura di selezione bando e/o a un unico soggetto o azienda agricola, intesa come Unità tecnico economica.

La documentazione indicata nel bando o nelle disposizioni specifiche di misura come essenziale per l'espletamento della fase istruttoria deve essere presentata unitamente alla domanda di sostegno, pena la mancata ricevibilità della domanda. Se non diversamente specificato nel bando o disposizioni i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria debbono essere in possesso e dichiarati ove previsto dal richiedente alla data di presentazione delle domande. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati riportati nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, comprese eventuali variazioni della consistenza aziendale per le quali dovrà procedere all'aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale.

Nelle disposizioni attuative specifiche delle singole misure verranno indicate le procedure messe in atto dall'Amministrazione al fine di assicurare la massima semplificazione dei procedimenti relativi all'attuazione delle misure, al fine di assicurare lo snellimento dei tempi, l'adeguata trasparenza e garantire nel contempo il controllo efficace dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della

graduatoria, che intervengano tra la data di presentazione telematica della domanda e la conclusione della fase di valutazione, non saranno tenuti in considerazione ai fini della attribuzione del punteggio in incremento, mentre, ove ne ricorrano le condizioni, potranno determinare una sua diminuzione.

2.3 Termini per la presentazione della domanda di sostegno

I bandi pubblici, sia per l'accesso a misure singole che a "pacchetti di misure", prevedono una procedura c.d. a "bando aperto" che consente la possibilità di presentare domande di sostegno sino ad un termine ultimo stabilito negli stessi avvisi pubblici.

Nel "bando aperto" viene applicato un meccanismo procedurale c.d. "stop and go" che prevede, nell'ambito dell'intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'individuazione di sottofasi temporali con frequenza periodica, di durata stabilita nei singoli bandi, al termine della quale si procederà alla conclusione dei procedimenti istruttori per la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande di sostegno pervenute nello stesso periodo. Al termine di ogni sottofase individuata saranno predisposte le graduatorie di merito, sulla base dei criteri di selezione e dei relativi punteggi definiti in ciascun bando pubblico, ed individuate le operazioni da finanziare.

Ciascun bando pubblico o disposizioni Attuative specifiche di misura stabilisce, in ordine alle modalità di presentazione delle domande:

- la durata del periodo nel corso del quale è consentita la presentazione delle domande di sostegno indicando il relativo termine di scadenza per la presentazione telematica (rilascio della domanda) e quello per la consegna del cartaceo agli uffici competenti, salvo motivate richieste di proroga accolte all'Autorità di Gestione;
- la frequenza e le relative date di riferimento per l'applicazione della procedura di "stop and go";
- specifiche modalità per il trattamento delle domande di sostegno afferenti ai diversi sottoperiodi della procedura, sia per l'eventuale reiterazione delle domande che per la formazione delle graduatorie di ammissibilità.

Le graduatorie di merito relative a ciascuna sottofase temporale, sono predisposte entro la scadenza fissata per la sottofase successiva, compatibilmente con i tempi necessari per la valutazione di tutte le domande di sostegno presentate.

Nel caso di interruzione dei termini per la raccolta delle domande verrà data formale comunicazione precedentemente alla scadenza fissata per la medesima sottofase, con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito www.psr Sicilia.it.

La domanda va presentata, inderogabilmente entro i termini previsti dal bando, telematicamente per il tramite dei soggetti abilitati CAA, Professionisti iscritti ad Ordini e/o Collegi professionali convenzionati con la Regione a cui il beneficiario ha conferito espressa delega per la presentazione della domanda), utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN.

Nel caso in cui la Regione sia beneficiaria degli interventi previsti nelle misure, la domanda verrà presentata dagli uffici regionali interessati.

Per data di presentazione si intende la data in cui avviene il "rilascio" informatico della domanda.

Ove, per motivi non imputabili al beneficiario e/o al soggetto delegato alla compilazione della domanda (CAA, Professionisti), la domanda venisse presentata oltre i termini, la stessa potrà essere accolta con ritardo consentito esclusivamente se le cause sono attribuibili ad un malfunzionamento del sistema informativo SIAN, opportunamente e puntualmente

documentate e segnalate a mezzo mail o pec alla struttura di supporto dell’Autorità di Gestione ed all’ufficio competente a ricevere la domanda, entro i termini di scadenza previsti dal bando. Non potranno in nessun caso essere accolte segnalazioni generiche di malfunzionamento del sistema informativo.

La domanda cartacea, insieme a tutti gli allegati previsti nelle singole misure, deve essere presentata in duplice copia entro i termini stabiliti dal bando a mezzo di raccomandata, corriere autorizzato o a mano.

Solo nel caso domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà di individuare univocamente l’operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda cartacea di sostegno presentata oltre i termini previsti verrà ritenuta irricevibile e l’ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, quelle non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e quelle mancanti della documentazione richiesta.

Le domande cartacee saranno protocollate al momento della presentazione con numerazione univoca e progressiva. Nel caso in cui l’Ufficio di protocollo sia impossibilitato ad attribuire il numero di protocollo al momento della presentazione della domanda, dovrà apporre un timbro che attesti la data di ricezione e nell’ultimo giorno utile anche l’ora di ricezione (valida per il rispetto dei termini di legge) il numero di protocollo sarà assegnato con numerazione univoca e progressiva e sarà tenuto protocollare la domanda nel più breve tempo possibile. Nel caso di invio tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio l’Ufficio di protocollo apporrà un timbro che attesti la data di ricezione e sarà tenuto a protocollare la domanda nel più breve tempo possibile .

Qualora la data di scadenza del bando ricada di sabato o nei giorni festivi, questa viene postposta al giorno lavorativo successivo la predetta data. Le domande non saranno accettate se presentate in ritardo rispetto al termine fissato.

Nella parte esterna della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2014/2020

misura “.....” bando di selezione annualità; inoltre vanno indicati gli estremi del richiedente.

Le domande di sostegno, ai sensi dell’art. 4 del reg. (UE) n. 809/2014, possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati opportunamente documentati dal beneficiario a dimostrazione che l’errore commesso sia classificabile come “palese”
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati

Non sono considerati in ogni caso errori palesi:

- errata indicazione del CUAA;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di sostegno;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l’operazione;
- errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l’operazione;

- mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale ;
- mancata presentazione dei documenti previsti dal bando e/o dalle disposizioni specifiche.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correttiva, che deve essere presentata prima della comunicazione relativa alla formulazione ed all'approvazione dell'elenco provvisorio.

Ove il sistema informativo SIAN non sia ancora predisposto alla compilazione delle domande di correttiva, la stessa dovrà essere presentata su supporto cartaceo all'ufficio competente per l'istruttoria della domanda d'sostegno.

2.4 Procedimento amministrativo

L'istruttoria della domanda si avvia a partire dalla data di presentazione della domanda cartacea presso gli Uffici e/o Enti preposti alla ricezione della stessa indicati nei singoli bandi o disposizioni attuative.

Essa si articola nelle seguenti fasi endoprocedimentali:

- presa in carico della domanda
- assegnazione al Responsabile del procedimento
- ricevibilità
- ammissibilità e valutazione
- istruttoria tecnico-amministrativa

A seguito del ricevimento della domanda di sostegno la Regione procederà all'assegnazione al Responsabile del procedimento. Il responsabile può individuarsi in una Commissione. L'atto di assegnazione corrisponde all'avvio del procedimento che è comunicato al beneficiario tramite PEC o, qualora il sistema informativo non sia ancora predisposto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia, con le seguenti informazioni:²:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento (misura PSR);
- l'ufficio competente e il responsabile del procedimento;
- l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso;
- i tempi entro i quali deve essere concluso il procedimento istruttorio, conformemente al Decreto del Presidente della Regione n. 30/2012.

In linea generale durante il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni, ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria; l'ufficio invierà al richiedente una unica richiesta di documenti che il beneficiario deve produrre, inderogabilmente entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento (minimo 15 giorni) a decorrere a partire dalla data di ricevimento della raccomandata con avviso di ricevimento o dall'avvenuto ricevimento della PEC.

² artt. 7-8 della l. 241/90 e successive modifiche e integrazioni

Le integrazioni richieste si rendono necessarie al fine di:

- verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente (controllo documentale);
- accertare la fattibilità degli interventi proposti (valutazione della congruità tecnico e/o economica);
- accertare la conformità degli interventi proposti con gli obiettivi e le finalità della misura.

Qualora entro tale termine non perverranno le integrazioni richieste l'ufficio istruttore darà avvio alle procedure di archiviazione della domanda.

2.4.1 Costituzione del fascicolo dell'operazione

All'avvio del procedimento amministrativo sarà costituito per ogni domanda presentata, un fascicolo contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo. Il fascicolo conterrà:

- la domanda firmata in originale e tutta la documentazione allegata, ove prevista;
- le eventuali domande di variante, cambio del beneficiario, rinuncia, ecc;
- la documentazione relativa all'attività istruttoria svolta (richieste di integrazione documenti, ecc.);
- i verbali relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in loco, ecc.);
- la check-list che descrive sinteticamente i controlli effettuati sulla domanda, firmata dai responsabili delle diverse fasi del procedimento medesimo.

La copertina del fascicolo deve riportare:

- numero della domanda di sostegno;
- nominativo del richiedente;
- misura del PSR a cui si riferisce la domanda;
- nominativo del responsabile del procedimento.

E' necessario registrare cronologicamente i dati di qualsiasi documento e/o avvenimento (numero e data di protocollo e tipo di documento/evento) relativo alla domanda, sulla parte interna del fascicolo o sul retro di copertina.

Il fascicolo deve essere ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione in esso contenuta. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della privacy e devono essere disponibili sino al triennio successivo all'ultimo rimborso comunitario alla Regione a valere sul Programma L'archivio deve essere ordinato per singola misura e per l'anno di presentazione della domanda iniziale. I fascicoli relativi alle singole domande devono essere inseriti nell'archivio della misura corrispondente e nell'anno di competenza.

Trascorso il tempo previsto per la conservazione dei fascicoli, l'amministrazione competente procede alla loro eliminazione, salvo diverse disposizioni.

2.4.2 Ricevibilità

La verifica della ricevibilità della domanda avviene tenuto conto delle condizioni specificate nel bando o disposizioni attuative. In tutti i casi per valutare la ricevibilità della domanda presentata, il soggetto incaricato, dopo avere verificato:

- i tempi di presentazione della domanda;
- la completezza dei dati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità previste nell'avviso pubblico;
- la presenza, la completezza e la validità tecnico-amministrativa della documentazione richiesta dai singoli bandi o dalle disposizioni attuative;

procederà, dopo aver siglato l'elenco dei documenti e compilato la check list di controllo, alla definizione del verbale che riporterà in calce le determinazioni relative alla ricevibilità

o meno della istanza, indicando i casi di eventuale documentazione presente ma non completa, per i quali sarà cura dei funzionari preposti procedere alla richiesta della relativa integrazione.

Si precisa che l'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda.

Il verbale di ricevibilità dovrà essere datato e sottoscritto.

Le domande ritenute ricevibili saranno sottoposte alla procedura di ammissibilità e di valutazione sulla base dei criteri di selezione specificati nei bandi o nelle disposizioni attuative.

Ammissibilità e valutazione

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare:

Se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nelle Disposizioni attuative e/o nel bando. Nella fase di valutazione dovrà essere confermato o meno il punteggio derivato dall'autovalutazione del beneficiario in fase di compilazione della domanda, a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione.

Dovrà essere controllato il rispetto dei criteri di valutazione e di ammissibilità, degli impegni e gli altri obblighi definiti nel sistema VCM e presenti nel bando, nelle disposizioni attuative, ed in eventuali aggiornamenti del sistema di verificabilità e controllabilità.

A conclusione delle operazioni verrà redatta una check-list sui controlli effettuati che riguarderà:

- Controlli previsti in base alla normativa europea
- Controlli previsti in base alla normativa regionale definita nei PSR e nei bandi o disposizioni attuative di adesione

Sulla base dell'architettura del sistema VCM, che definisce per misura/sottomisura e tipologia di intervento l'elenco dei controlli, attraverso il sistema di predisposizione vengono in questa fase rilevati e tracciati gli esiti di tutti i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nei PSR e nei bandi o disposizioni attuative di adesione.

Laddove possibile, gli esiti di questi controlli, sono effettuati in modo automatizzato dal sistema gestionale.

Il soggetto incaricato, nel caso in cui la documentazione presente non può ritenersi completa in tutte le sue parti, potrà richiedere agli istanti l'integrazione della stessa (ad es. dichiarazioni incomplete).

Le superiori procedure si applicano a tutte le misure/sottomisure e rivestono valore sostitutivo e preminente.

Durante la fase di verifica della ricevibilità/ammissibilità e valutazione punteggio, il soggetto incaricato per l'istruttoria di ammissibilità dovrà eseguire i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale ed europea e ne darà comunicazione all'AGEA per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente indicati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. L'omessa indicazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico - amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente, ciò comporterà il ricollocamento in graduatoria del richiedente. Nel caso in cui la nuova posizione in graduatoria non consenta la finanziabilità dell'iniziativa per carenza della dotazione finanziaria messa a bando, si procederà con l'esclusione dall'ammissione al finanziamento. Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di sostegno iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della

collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, può determinare la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

2.4.3 Formulazione delle graduatorie

Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con provvedimento del responsabile della attuazione della misura/sottomisura saranno pubblicati con valore legale nei siti

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale delleRisorseAgricoleeAlimentari e <http://www.psr Sicilia> e verranno affissi per 30 giorni all'albo regionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, nonché presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico della sede centrale e/o delle sedi periferiche dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea al fine di potere presentare eventuali memorie difensive.

La pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione. Tutti gli interessati, entro i successivi 30 giorni, dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori potranno richiedere agli uffici preposti alla fase di istruttoria della ammissibilità e della valutazione ai fini della attribuzione del punteggio dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea della Regione Siciliana, cui compete la gestione della misura con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

L'Amministrazione regionale, nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie o compatibilmente con il numero delle istanze e con i tempi necessari per l'eventuale riesame e valutazione, procederà alla stesura degli elenchi degli ammessi, dei non ammessi a finanziamento e dei non ricevibili, riportanti anche le motivazioni di esclusione.

Successivamente, gli uffici preposti provvederanno all'elaborazione degli elenchi definitivi formulati su base Regionale. Il responsabile di misura avvierà dei controlli a campione per verificare i punteggi attribuiti solo successivamente si procederà alla approvazione della stessa ed alla sua pubblicazione sulla GURS e sul sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea. L'inserimento nell'elenco definitivo non comporta per i beneficiari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere al finanziamento in seguito all'istruttoria delle istanze, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista.

La pubblicazione degli elenchi regionali sulla GURS assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili. Il Responsabile della Misura o il responsabile dell'attuazione della misura predisporrà il decreto di archiviazione delle istanze escluse e/o non ricevibili con relativo elenco, che sarà pubblicato sulla GURS e sul sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

mediterranea. Tale pubblicazione assolve l'obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione.

2.5 *Provvedimenti di concessione dell'aiuto*

I decreti di concessione dell'aiuto sostegno adottati dall'Amministrazione, dovranno essere emessi a chiusura dell'istruttoria. I suddetti provvedimenti dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento FEASR. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento;
- modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie attività dovranno essere ultimate e dovrà essere presentata la relativa rendicontazione;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;
- riferimenti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo) conformemente a quanto previsto dall'Organismo Pagatore e dalle presenti disposizioni;
- riferimenti per la presentazione della domanda di proroga o di variante (presentazione, documentazione, procedimento istruttorio e concessione o diniego);
- riferimenti ai controlli che l'Amministrazione si riserva di svolgere durante le attività;
- obbligo per il beneficiario di apertura di un conto corrente dedicato (anche se non necessariamente esclusivo). Il decreto di concessione sarà notificato al soggetto beneficiario interessato mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite notifica in mani proprie con attestazione di ricevimento o tramite pec.

3 DOMANDA DI PAGAMENTO³

3.1 *Modalità di presentazione*

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione dal soggetto beneficiario di una domanda di pagamento presentata tramite il portale SIAN la cui copia cartacea viene inoltrata successivamente all'amministrazione entro i termini previsti dalle disposizioni attuative o dal bando. Le domande volte ad ottenere l'erogazione degli aiuti,

³ I soggetti incaricati dell'istruttoria della domanda di pagamento devono essere diversi da quelli che hanno effettuato l'istruttoria della domanda di sostegno

formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA e disponibile mediante il portale SIAN.

Le domande di pagamento compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Le domande di pagamento così come restituite dal SIAN devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, all'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana o agli uffici indicati nelle disposizioni specifiche di ciascuna misura perentoriamente entro i tempi stabiliti nei rispettivi bandi dall'inoltro telematico, con le seguenti modalità:

spedizione/consegna a mano della domanda e documentazione allegata in plico chiuso a mezzo raccomandata,

corriere autorizzato o a mano. Nel plico dovrà essere riportata la dicitura "PSR Sicilia 2014/20 – Domanda di pagamento a valere sulla Misura ... "sottomisura....." e gli estremi del soggetto richiedente.

La domanda di pagamento finale va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nell'atto di concessione del sostegno.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede unicamente la data apposta sulla ricevuta rilasciata dall'ufficio accettazione dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea o agli uffici indicati nelle disposizioni specifiche di ciascuna misura che dovrà essere spillata alla busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la medesima data. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

L'istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana o agli uffici indicati nelle disposizioni specifiche di ciascuna misura attraverso l'apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa.

Le domande cartacee saranno protocollate al momento della presentazione con numerazione univoca e progressiva. Nel caso in cui l'Ufficio di protocollo sia impossibilitato ad attribuire il numero di protocollo al momento della presentazione della domanda, dovrà apporre un timbro che attesti la data di ricezione e sarà tenuto a protocollare la domanda nel più breve tempo possibile. Qualora la data di scadenza della presentazione della domanda cartacea ricada di sabato o nei giorni festivi, questa viene posposta al giorno lavorativo successivo la predetta data.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

I controlli amministrativi comprendono almeno una visita sul luogo (controllo in situ) dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso. In deroga al controllo in situ l'Autorità di Gestione, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 809/2014, potrà decidere, per ragioni debitamente giustificate, di non effettuare tali visite nel caso in cui:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco;

- b) l'operazione consista in un investimento di piccola entità;
- c) vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento.

L'Amministrazione, in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documenti

giustificativi di spesa, con il timbro "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014/2020. Misurasottomisura". trattenendo copia conforme all'originale.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, il funzionario incaricato all'accertamento potrà richiedere una sola volta ogni altra documentazione utile purché pertinente.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i

controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni definito nei singoli bandi.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'sostegno totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno

3.2 Anticipo

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso e il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell'anticipo concesso.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" sul portale SIAN. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Ove si debba recuperare integralmente l'anticipo, occorre recuperare anche tutti gli interessi della somma anticipata.

Uno strumento fornito da una pubblica autorità, cioè una garanzia scritta presentata dall'Ente pubblico utilizzando il modello fac-simile appositamente predisposto dall'Organismo Pagatore, è ritenuto equivalente alla garanzia suddetta, a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.

ogni bando o disposizioni attuative relativi alle misure del PSR conterranno le indicazioni sulle modalità di concessione degli anticipi e la percentuale degli stessi.

Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013 è inoltre possibile concedere un anticipo ai Gruppi di Azione Locale.

I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Le misure e/o sottomisure che comportano operazioni di investimento per le quali può essere concesso l'anticipo sono le seguenti:

Misura sotto Regolamento (UE) n 1305/2013 o Regolamento (UE) n 1303/2013		Codice	Sottomisura ai fini della programmazione	Presenza di operazioni di investimento
Articolo 14	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1	sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	Parzialmente
Articolo 16	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3	sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	Parzialmente
Articolo 17	Investimenti in immobilizzazioni materiali	4	sostegno a investimenti nelle aziende agricole	Si
			sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	Si
			sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	Si
			sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali	Si
Articolo 18	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	5	sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	Si
			sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	Si
Articolo 19	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6	sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	Si

Articolo 20	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7	sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico	Parzialmente
			sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	Si
			sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online	Si
			sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala	Si
			sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente	Parzialmente
Articolo 21	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8	sostegno alla forestazione/all'imboschimento	Parzialmente
			sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	Si
			sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	Si
			aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	Si
			sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	Si
Articolo 28	Pagamenti agro-climatico-ambientali	10	sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura	Parzialmente
Articolo 34	Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste	15	sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali	Parzialmente
Articolo 35	Cooperazione	16	sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	Parzialmente
			cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici	Parzialmente

			sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	Parzialmente
			sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali	Parzialmente
			sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti	Parzialmente
			sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	Parzialmente
Articolo 35 (Reg. UE 1303/2013)	Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP)	19	sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP	Parzialmente
			preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	Parzialmente
			sostegno per i costi di gestione e animazione	i Gal possono chiedere un anticipo del 50% del contributo pubblico (art. 42, c. 2 Reg UE 1305/2013)

Inoltre, in caso di modifiche della normativa di riferimento o di sopravvenute specificazioni da parte dell'Unione europea o del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l'Amministrazione si riserva la possibilità di concedere l'anticipo, limitatamente alla parte relativa agli investimenti, anche per misure o sottomisure non elencate in precedenza

3.3 Stato di avanzamento lavori (SAL)

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento" rilasciata informaticamente sul portale SIAN, la cui stampa viene presentata nei tempi previsti dal bando e dalle disposizioni attuative agli uffici competenti, corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della documentazione tecnica prevista in ogni singolo bando;
 - elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
 - le fatture quietanzate, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari o assegni bancari negoziati, estratti conto, da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità.
- Per le operazioni la cui spesa ammessa è *inferiore o uguale a 100.000 euro*, il beneficiario può richiedere l'erogazione di *un unico acconto*, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, può arrivare sino al 90% del contributo concesso.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di *più acconti*, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, può arrivare complessivamente sino al 90% del contributo concesso. La rendicontazione di tali acconti, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, può riguardare una percentuale di spesa inferiore all'anticipo stesso, ma la somma dell'anticipo concesso e degli acconti rendicontati non può in ogni caso superare il 90% del contributo concesso. In fase di saldo finale dovrà essere rendicontata tutta la spesa non compresa nelle domande di acconto (SAL); la fideiussione bancaria (o la polizza assicurativa o garanzia equivalente) verrà svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione considerata.

A titolo esemplificativo, se ad un beneficiario è stata erogata un'anticipazione pari al 50% del

contributo concesso, lo stesso potrà presentare domanda di SAL in maniera tale che la spesa

rendicontata in sede di SAL (ad esempio pari al 40% del contributo concesso) sommata all'anticipazione erogata non superi il 90% del contributo concesso. In ogni caso il beneficiario in sede di domanda di saldo dovrà rendicontare tutta la spesa non compresa nella domanda di SAL (e cioè, sempre in riferimento all'esempio precedente, una spesa corrispondente al 60% di contributo, pari alla somma del 50% di anticipazione + il 10% della parte restante a saldo) e conseguentemente la polizza fidejussoria potrà essere svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione.

Solo nel caso di enti pubblici è possibile richiedere l'erogazione di acconti il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, può arrivare complessivamente sino al 100% del contributo concesso, al netto degli eventuali ribassi d'asta.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento deve essere effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e della congruità delle spese dichiarate in riferimento rispetto allo stato di avanzamento delle attività realizzate.

L'Amministrazione erogherà stati di avanzamento in funzione della completezza delle azioni

rendicontate stabilite dal bando.

La Regione si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

3.4 Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale delle attività è la seguente:

- relazione conclusiva del progetto con elaborati progettuali previsti nelle disposizioni specifiche di misura o emanate con il bando.
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari o assegni bancari negoziati, estratti conto, da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità.
- Per l'Amministrazione Regionale la documentazione contabile da presentare è quella comprovante l'avvenuto rispetto delle norme della contabilità di stato.

Ciascun bando, comunque, definisce in dettaglio la documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività, salvo specifiche diverse disposizioni previste nei singoli bandi. Le relative fatture o documenti giustificativi per essere ammissibili al pagamento devono essere emessi entro il termine previsto per esecuzione dei lavori; inderogabilmente i pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei 60 giorni per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul sistema SIAN e comunque entro la data di presentazione della stessa domanda, dimostrando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

Nel caso di progetti a titolarità regionale, considerato che le procedure amministrative potrebbero non consentire il rispetto della tempistica prevista, le disposizioni specifiche di misura potranno indicare termini diversi rispetto a quelli sopra riportati per la presentazione della domanda di saldo.

Le relative fatture o documenti giustificativi per essere ammissibili al pagamento devono essere emessi entro il termine previsto per esecuzione dei lavori. I pagamenti devono essere completati prima del termine previsto per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul sistema SIAN, dimostrando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

Entro i termini stabiliti dai singoli bandi dall'inoltro telematico, la domanda di pagamento, su supporto cartaceo, corredata dalla suddetta documentazione dovrà essere inoltrata all'ufficio competente. Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale applicazione delle griglie delle sanzioni.

L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine di 90 giorni o quanto diversamente stabilito dal bando, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale su supporto cartaceo:

- a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.
- La verifica consiste nel controllo di tutta la documentazione in base alla quale sia possibile accertare che il beneficiario ha realmente sostenuto le spese rendicontate.
- Devono essere presenti copia degli assegni, dei bonifici, estratti conto bancari o postali, per i quali devono essere riscontrate la corrispondenza a livello di importo, di soggetto che sostiene la spesa e di percettore del pagamento con le fatture (o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) presentate a rendicontazione.
- Devono essere verificati anche i tempi di realizzazione dell'investimento e di effettuazione della spesa con particolare riferimento alle date di presentazione delle domande di pagamento ed ai termini indicati negli atti di concessione.
- I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di sopralluoghi (100% - visita sul luogo dell'operazione, salvo i casi previsti dal Par. 5 dell'Art. 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014.) per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

La verifica è eseguita confrontando:

- nel caso di macchinari o attrezzature, la corrispondenza di quanto ammesso a finanziamento con quanto effettivamente acquistato..

- in caso di strutture o impianti occorre accertare la corrispondenza delle dimensioni e delle caratteristiche tipologiche della struttura realizzata con il progetto approvato.
 - In caso di operazioni riferiti ad azioni immateriali (organizzazione di interventi formativi, animazione, ecc.) la verifica dovrà essere svolta in relazione alle specifiche caratteristiche di ciascun intervento, facendo riferimento ai prodotti finali o a documentazione testimoniale a stampa, fotografica, audiovisiva, registri presenze.
- Per la visita in situ obbligatoria su il 100% delle domande di saldo deve essere redatto apposito verbale da cui si evincono le verifiche effettuate.

3.5 Controlli in loco

- In conformità a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51 del Reg. (UE) n. 809/2014 verranno svolti dei controlli in loco sulle operazioni approvate in base a un idoneo campione. Tali controlli, per quanto possibile, sono eseguiti prima del versamento del saldo per una data operazione.
- I funzionari che svolgono i controlli in loco non devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione.

I controlli in loco verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.

Se i controlli in loco evidenziano un'inadempienza significativa nell'ambito di una misura di aiuto o di un tipo di operazione, nell'anno civile successivo l'autorità competente aumenta la percentuale di controllo a un livello adeguato per la misura o il tipo di operazione in questione.

Ciascun controllo in loco (visita sul luogo dove l'operazione è realizzata) è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione.

I controlli in loco prevedono la verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

I controlli in loco verificano che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo di ciascuna domanda di pagamento, il competente Servizio del Dipartimento, su proposta del Dirigente del Servizio preposto, provvede all'inoltro dell'elenco di liquidazione all'Organismo Pagatore per l'erogazione degli aiuti.

3.6 Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

I pagamenti ai sensi dell'articolo 63 del reg. 809/2014 sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48 dello stesso regolamento.

I funzionari incaricati del controllo esaminano **la domanda di pagamento** ricevuta dal beneficiario e a seguito di valutazione definiscono gli importi ammissibili al sostegno.

I funzionari incaricati del controllo, una volta determinato l'ammontare della spesa ammissibile, individuano:

- a) il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata (nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dalle diverse disposizioni attuative, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile);
- b) il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate (spesa ammissibile).

Se l'importo stabilito lettera a), supera l'importo stabilito della lettera b) di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

La sanzione amministrativa si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49.

In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del reg. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni cui è soggetto il beneficiario, si applicano le griglie di riduzione o esclusione previste dal D.M. dell'8 febbraio 2016, pubblicato sulla GURI del 21/03/2016.

4. FONDO DI GARANZIA

4.1 Fondo di garanzia

Il Fondo di garanzia è costituito tramite il versamento di una quota del budget di una misura PSR, finalizzata al rilascio di garanzie su finanziamenti bancari, per operazioni ammissibili alla misura da cui le risorse provengono.

La garanzia copre fino al 70 per cento (80 per i giovani) del prestito.

Per ciascuna garanzia rilasciata, il Fondo accantona una porzione del patrimonio a copertura delle perdite inattese future. La percentuale di assorbimento del patrimonio è definita dal gestore in conformità con gli standard internazionali in materia di patrimonio di vigilanza per gli intermediari creditizi.

Il Fondo inoltre, effettua una valutazione del rischio su ciascuna garanzia rilasciata, sulla base di un proprio modello di rating specifico per le imprese agricole. Sulla base della valutazione individuale, è calcolata la quota relativa al rischio del costo di ciascuna operazione. Gli introiti derivanti dalle commissioni calcolate, confluiscono in una fondo rischi, destinato a coprire le perdite attese sulle operazioni. Il costo della commissione di garanzia è posto a carico del Programma di Sviluppo Rurale, erogando un aiuto al beneficiario.

4.2 Fondo crediti

Il Fondo di credito è costituito tramite il versamento di una quota del budget di una misura

PSR, finalizzata al rilascio di prestiti agevolati alle imprese, per operazioni ammissibili alla misura da cui le risorse provengono.

A valere su tali risorse, il gestore del Fondo rilascia finanziamenti agevolati in risk-sharing con le banche. Ciascun finanziamento è rilasciato utilizzando, per il 50 per cento le risorse PSR (a tasso agevolato o tasso 0), per il restante 50 per cento risorse bancarie (a tasso ordinario).

Il rischio di ciascuna operazione grava sul Fondo e sulla banca in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione nell'operazione. Le eventuali garanzie richieste dalla banca erogante a copertura dei rischi dell'operazione, proteggono la banca ed il Fondo, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione nell'operazione, dal rischio di mancato rientro.

La quota privata del finanziamento può essere coperta dalla garanzia del Fondo PSR.

4.3 Fondo di partecipazione al capitale di rischio (Capital equity)

L'investimento nel capitale di rischio riguarda l'apporto di risorse finanziarie nel capitale di una impresa da parte di investitori esterni all'azienda. Esso può realizzarsi sotto forma di partecipazione al capitale azionario o di sottoscrizione di titoli obbligazionari, per un arco temporale medio-lungo.

5. NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

5.1 Modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve utilizzare esclusivamente le seguenti modalità di pagamento:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "*home banking*", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale (nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo) e il codice unico di progetto (CUP) relativo dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via *home banking*, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

b) Assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" ed il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. L'assegno deve essere negoziato entro il termine previsto di esecuzione dell'attività o comunque entro la data di rilascio informatico della domanda di pagamento.

c) Il beneficiario deve produrre, con riferimento alla fattura rendicontata, copia della matrice (assegno circolare) e dell'assegno emesso, nonché una liberatoria, rilasciata da parte del destinatario dell'assegno, dalla quale risulti l'avvenuta transazione e l'estinzione del debito relativo allo specifico bene/servizio fornito. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari

deve essere allegata copia dell'estratto conto rilasciati dall'Istituto di Credito.

d) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

e) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo); e il codice unico di progetto (CUP) relativo;

f) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo); e il codice unico di progetto (CUP) relativo;

g) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

h) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello f24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

i) Il pagamento in contanti è consentito nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 3.000,00 Euro, IVA compresa, per singolo bene/servizio e comunque per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso. Si specifica, altresì, che per pagamenti effettuati in contanti relativi a fatture di importo superiore a 3.000,00 euro non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa. Non è consentito frazionare l'importo da pagare in modo da non rispettare la soglia sopra indicata.

Il beneficiario è tenuto ad indicare obbligatoriamente un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa riservato ai movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo. Le spese di apertura e gestione del conto corrente "dedicato", se esclusivamente utilizzato per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto, sono riconosciute come ammissibili. Non sono invece eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari

Può essere previsto anche l'utilizzo di un conto corrente relativo a operazioni afferenti a più misure del PSR oppure di un conto corrente già esistente e non esclusivamente utilizzato per operazioni riferibili al PSR, purché venga in ogni caso garantita la tracciabilità della spesa. Nei suddetti casi, cioè per conti correnti dedicati ma non esclusivi, le spese di apertura e gestione del conto corrente non sono riconosciute come ammissibili.

Inoltre per le operazioni realizzate da Enti pubblici deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all'articolo 3 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei.

5.2 Decorrenza per l'ammissibilità delle spese

Secondo quanto disposto dall'art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, "le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023".

In base all'art. 65 Reg. (UE) n. 1303/2013, comma 6, non sono selezionati per il sostegno del FEASR le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di sostegno nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

In caso di modifica del Programma la spesa è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione (art. 65.9 Reg. (UE) n. 1305/2013).

Sono quindi considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve:

- le spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità;
- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 19.1, nonché le spese di "preparazione delle attività di cooperazione del GAL" (art. 35, par. 1, lett. c) del Reg. 1303/2013) e del "supporto tecnico preparatorio" (art. 44, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013) previste per le sottomisure 19.3 e 19.4;
- le spese sostenute nell'ambito della misura 20;
- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 3.1 per la partecipazione ad un sistema di qualità tra la data di emanazione del bando e la presentazione della domanda di sostegno, qualora tali spese siano propedeutiche alla domanda di sostegno;

Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 2, del Reg. n. 1305/2013, alle misure di sviluppo rurale e ai relativi finanziamenti nazionali integrativi non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.

Per questo motivo, per tali misure, si applicano le norme sull'effetto di incentivazione contenute nella pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

A tal fine, gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario, ha presentato domanda di sostegno alle autorità nazionali.

A contrario, gli aiuti sono privi di effetto di incentivazione se, nel momento in cui il beneficiario inoltra domanda, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio.

Le domande presentate dalle grandi imprese devono contenere inoltre una descrizione della situazione in assenza di aiuti e lo scenario controfattuale o progetto o attività alternativi, con i relativi documenti giustificativi.

L'effetto di incentivazione non è richiesto o si presume per alcune categorie, tra le quali gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici e climatici, gli aiuti per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, gli aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a

disposizioni normative.

Per la salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, pertanto sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese propedeutiche e preliminari alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). Quest'ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo superiore ai dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno che non comporta assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione, tali spese restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari;
- b) nel caso di domande di sostegno "reiterate" per la correzione di errori palesi l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della prima domanda di sostegno;
- c) riguardano investimenti non ultimati prima della data di comunicazione della decisione individuale di finanziamento ovvero della data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dal competente ufficio regionale.

Per investimenti materiali relativi a lavori ed opere l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti ed alla dichiarazione di fine lavori.

Per gli investimenti immateriali e gli acquisti di macchine ed attrezzature, qualora siano le uniche componenti dell'iniziativa finanziata, l'ultimazione dell'intervento corrisponde all'emissione della fattura di saldo.

5.3 Tempi di esecuzione

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato al massimo in 12 mesi per gli investimenti relativi a macchine e attrezzature e in 24 mesi per investimenti relativi a strutture, impianti e tipologie analoghe, fatte salve specifiche indicazioni previste nelle disposizioni attuative delle misure o eventuali disposizioni impartite dell'Autorità di Gestione, per tenere conto delle peculiarità degli interventi previsti. Il suddetto tempo massimo decorre dalla data di notifica del provvedimento di concessione del contributo adottato dal competente ufficio regionale.

5.4 Parziale esecuzione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto. Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale (cioè se quanto realizzato può essere utilizzato, svolgendo adeguatamente la funzione a cui è destinato e quindi che assolve all'uso anche se il progetto non viene completato) è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 nel caso in cui l'importo delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale sia superiore a quello accertato a seguito degli esiti dei controlli di ammissibilità. Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è

consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

5.5 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione (Impegni ex-post)

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Come previsto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato dal beneficiario laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi *originari*.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Per modifica sostanziale degli investimenti si intende una variazione permanente nella funzione e nell'uso della struttura (anche impianto arboreo), infrastruttura, impianto o attrezzatura oggetto del finanziamento, riconducibile ad una variante non ammissibile. Si considerano modifiche sostanziali anche la mancata ed inefficiente conservazione degli impianti arborei e dei miglioramenti fondiari, la mancata manutenzione della struttura realizzata (ad es. strade, capannoni, macchine attrezzature). L'amministrazione effettuerà dei controlli ex post su operazioni connesse a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Tale limite temporale è ridotto a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Come previsto nel Regolamento 1303/2013 art. 71 par. 2, nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Le condizioni sopra citate non si applicano in caso di contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento o per cause di forza maggiore.

In applicazione del precedente comma 1, lettera c), non è consentito, dopo l'effettuazione del pagamento finale al beneficiario modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato. Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo previsto nelle disposizioni attuative a seguito dell'ultimazione dei lavori e della erogazione del saldo finale.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alle lettere da a- c, per come sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.

I bandi pubblici attuativi delle misure/sottomisure possono prevedere ulteriori impegni ex-post o prolungare la durata dei vincoli inerenti la non alienabilità dei beni ed i vincoli di destinazione stabiliti dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Ciascun controllo ex post è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate.

Per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento può essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad altro sito appartenente allo stesso beneficiario, su preventiva autorizzazione dell'Ufficio regionale che ha adottato il provvedimento di concessione dell'aiuto.

5.6 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario

Nel periodo compreso tra la data di adozione del provvedimento di concessione del contributo e la fine del periodo vincolativo di cui agli impegni ex-post inerente il rispetto degli obblighi previsti in ordine alla non alienabilità ed ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 successivamente alla liquidazione del saldo, per il periodo stabilito nelle norme attuative della misura/sottomisura e/o azione, i beni che hanno beneficiato delle provvidenze recate dal Programma di Sviluppo Rurale non possono essere ceduti o distolti senza giusta causa dall'impiego e dalla destinazione prevista.

Nel caso che il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, nel periodo del rispetto degli impegni di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 quest'ultimo può subentrare nell'impegno purché sia in possesso dei requisiti di accesso e di ammissibilità al finanziamento.

Qualora il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di accesso previsti nelle norme attuative della misura/sottomisura e/o azione o non intenda assumersi gli impegni del cedente, viene avviata nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca e recupero delle somme erogate (applicazione delle rispettive sanzioni per violazione).

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

5.7 Varianti in corso d'opera

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è necessario ridurre al minimo le varianti.

Non possono essere apportate modifiche progettuali e varianti di qualsiasi genere tra la presentazione della domanda di sostegno e l'ammissione a finanziamento.

Le varianti possono essere presentate solo successivamente all'emissione dell'Atto giuridicamente vincolante e devono essere approvate dall'Amministrazione regionale. Le varianti potranno essere approvate sempreché:

- non comportino modifiche sostanziali al progetto originario, tali da determinare la variazione del punteggio attribuito per la graduatoria di ammissibilità;

- siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della realizzazione delle opere.

Le varianti, intese come modifiche significative da apportare al progetto ammesso a finanziamento, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, pena la revoca del finanziamento, e motivate per:

- esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative;
- cause impreviste e imprevedibili in fase di progettazione;
- intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- casi di cosiddetta sorpresa geologica previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
- modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, motivate da obiettive esigenze sopravvenute.

Le varianti richieste non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base ai quali il progetto è stato valutato in sede di ammissibilità al finanziamento.

Qualora le modifiche apportate al progetto iniziale comportino l'acquisizione o la modifica di pareri, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o di altra documentazione la variante potrà essere autorizzata, con emissione di apposito provvedimento, solo al completamento ed alla presentazione dell'intera documentazione, pertanto alla dimostrazione della cantierabilità delle opere oggetto di modifica. La richiesta di variante va presentata nei tempi occorrenti per le successive fasi istruttorie tale da consentire l'ultimazione degli interventi entro la data prevista dal decreto di concessione.

La variante non può comportare l'aumento dell'importo ammesso a finanziamento; eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa rimangono a carico della ditta.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla loro presentazione.

INTERVENTI CHE NON COSTITUISCONO VARIANTI

Non rappresentano varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per la risoluzione di aspetti di dettaglio, purché il loro valore non superi il 10% della spesa già approvata per la singola categoria d'intervento, fermo restando il valore complessivo del progetto inizialmente approvato.

In questo caso le modifiche devono essere motivate, non dettate da discrezionalità e non devono introdurre variazioni significative al progetto. Le tipologie di interventi che non costituiscono varianti potranno essere dettagliate nelle disposizioni specifiche di misura, in relazione alla natura degli interventi previsti.

Per la categoria macchine, attrezzi e l'impiantistica non rappresenta, altresì, variante il cambio dei fornitori e/o l'acquisto di macchine ed attrezzi aventi caratteristiche e finalità simili a quelle preventivate, fermo restando l'importo massimo inizialmente ammesso.

In questi casi sarà sufficiente, anche in data immediatamente successiva all'acquisto, la presentazione di una comunicazione con allegati i nuovi preventivi di spesa e una relazione tecnica giustificativa che dovrà essere valutata dal Servizio competente.

In tutti i casi, in fase di accertamento finale a seguito delle verifiche degli interventi disposti dal direttore dei lavori, avendo valutato l'ammissibilità degli stessi, il tecnico incaricato procederà, qualora sussistano i requisiti, all'approvazione. In tutti i casi dovranno essere riportate nel verbale di accertamento finale le modifiche effettuate rientranti nel 10% e le determinazioni del tecnico incaricato.

RICHIESTE DI VARIANTE NON AMMISSIBILI

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno rigettate le richieste di varianti che scaturiscono da:

- eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di opere funzionali e/o da sconti registratesi nell'acquisto di macchine ed attrezzature;
- introduzione di eventuali opere, lavori, macchine, attrezzature ed impianti precedentemente non previsti e non ammessi.

Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

5.8 - Proroghe

La proroga è un provvedimento eccezionale, che non può essere utilizzato per coprire errori di programmazione dei beneficiari dei contributi, che si riflettono, poi, in una dilatazione dei tempi di programmazione dell'Amministrazione. Non sono quindi previste proroghe, se non quelle consentite dai casi di forza maggiore previsti all'art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto, al responsabile del procedimento entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano le cause di forza maggiore, la Comunicazione C(88) 1696 della Commissione europea relativa alla «Forza maggiore» del diritto agrario europeo, indica che le stesse «devono essere incontestabili». La proroga, se sussistono le condizioni, può essere concessa per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. La concessione o meno della proroga richiesta è competenza del Dirigente responsabile dell'Ufficio delegato all'attuazione della misura/sottomisura/operazione.

5.9 Recesso - Rinuncia dagli impegni

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o sottomisure/operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario all'Ufficio competente.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione del caso in cui sussistano cause di forza maggiore.

5.9.1 Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento e) un'epizoozia o una

fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea relativa alla «Forza maggiore» del diritto agrario europeo, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di “circostanze anormali, indipendenti dall’operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”. Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce “un’eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo”. La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto, all’Ufficio competente entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l’interessato è in grado di provvedervi. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopra citata comunicazione indica che “devono essere incontestabili”.

Se il beneficiario non completa l’iniziativa per cause di forza maggiore riconosciute non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti, in relazione agli interventi realizzati, e non si applica alcuna sanzione.

5.10 Ricorsi

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento, è data la possibilità di presentare ricorso secondo le seguenti modalità:

- Ricorso gerarchico
- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo (T.A.R.)

5.10.1 Ricorso gerarchico

Qualora l’interessato ritenga che sia stato emanato un atto che sia illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla autorità immediatamente superiore. Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta ed i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato. Il termine per la presentazione del ricorso è gg.30 dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento.. Nel ricorso devono essere esportati tutti i motivi che si intendono addurre. Può essere richiesta la sospensiva del provvedimento impugnato, esponendo gravi motivi. Esso va consegnato direttamente all'autorità cui si ricorre oppure può essere spedito con raccomandata con avviso di ricevimento; farà fede la data di spedizione per l'accertamento del rispetto dei termini di presentazione; il ricorso può essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario.

Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione ovvero ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente, nei termini di legge.

5.10.2 Ricorso Straordinario al Presidente della Regione

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana⁴ è previsto dall’art. 23 dello Statuto

⁴ Vedasi decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373

Siciliano. È un ricorso straordinario che viene proposto solo contro atti amministrativi aventi le seguenti caratteristiche:

atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario⁵);
atti amministrativi regionali⁶, ritenuti lesivi tanto di interessi legittimi quanto di diritti soggettivi, salvo quelli sottoposti dalla legge a particolare regime di impugnazione.

Il ricorso deve essere presentato nelle forme e nei modi di legge entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato. Esso può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito, ed è inammissibile se l'atto avverso cui è proposto sia stato già impugnato in via giurisdizionale dallo stesso interessato.

La facoltà di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo con il deposito del primo, che concreta la volontà dell'interessato di adire la via giurisdizionale. Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (il che si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la proponibilità del gravame straordinario, anche se l'interessato rinuncia al ricorso giurisdizionale⁷.

Avverso la decisione sul ricorso straordinario, si ammette il concorso di rimedi impugnatori diversi e, segnatamente:

- il ricorso per revocazione, in sede straordinaria;
- il ricorso per vizi di forma o del procedimento, in sede giurisdizionale
-

5.10.3 Ricorso giurisdizionale al TAR

Avverso agli atti amministrativi è possibile ricorrere al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR) competente per territorio. Non è richiesto che l'atto sia definitivo⁸.

Il procedimento davanti al TAR era disciplinato dagli artt. 21 e successivi della L. n. 1034 del 1971, oggi dagli artt. 40 e successivi del Codice del Processo Amministrativo.

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè:

- per incompetenza
- per violazione di legge ;
- per eccesso di potere .

Il ricorso al TAR consta:

- dell'epigrafe con i dati anagrafici ed il domicilio del ricorrente;
- dell' (eventuale) indicazione dell'atto impugnato, con la data della sua eventuale notifica;
- dell'esposizione sommaria dei fatti e dell'articolazione dei motivi su cui si fonda, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
- della sottoscrizione della parte, del difensore con l'indicazione della procura.

Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei

⁵ Devono perciò essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento e che non si sia fatto ricorso, oppure 30 giorni dalla comunicazione che il ricorso proposto è stato respinto oppure che siano trascorsi 90 giorni senza che sia intervenuta alcuna decisione)

⁶ Secondo un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato, per atti amministrativi regionali si intendono non solo i provvedimenti degli organi dell'Amministrazione diretta o indiretta della Regione, ma anche quelli promananti dagli organi di altri enti pubblici (compresi gli enti pubblici economici) aventi la sede centrale in Sicilia e sottoposti alla vigilanza della Regione nonché quelli di autorità statali aventi sede nell'Isola, emessi in materie di competenza regionale, per le quali siano state emanate le norme di attuazione dello Statuto (atti oggettivamente regionali)

⁷ Rispetto all'azione giudiziaria ordinaria invece il ricorso straordinario, rimedio di carattere generale ammissibile anche a tutela di diritti, si trova in rapporto di reciproca indipendenza; cosicché l'interessato può intraprendere contemporaneamente o consecutivamente le due vie. Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, tuttavia, rende improcedibile il ricorso straordinario pendente sulla stessa controversia.

controinteressati, risultanti dal provvedimento impugnato, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, dalla sua pubblicazione (ove prevista per legge), o dall'effettiva conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta.

La mancata notifica, agli indicati destinatari, del ricorso al TAR nel termine implica, salvo il caso dell'errore scusabile che può dar luogo alla rimessione in termini, l'irricevibilità del ricorso medesimo.

Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica necessaria, il ricorso, con le prove delle avvenute notifiche e la copia del provvedimento impugnato deve essere depositato presso la segreteria del TAR; la mancata cura di questa incombenza determina, parimenti, l'irricevibilità del ricorso. Il mancato deposito del provvedimento impugnato e dei documenti che supportano il ricorso non implica decadenza. Il ricorso può essere depositato anche successivamente al perfezionamento, per la parte ricorrente, del procedimento notificatorio ma, ai fini della successiva procedibilità, dovrà aversi cura di depositare le ricevute comprovanti il perfezionamento del procedimento notificatorio.

La possibilità di proporre ricorso straordinario o ricorso al T.A.R. è preclusa in tutti i casi in cui la controversia è devoluta alla competenza di giudici diversi da quello Amministrativo

La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

5.11 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR. Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato III, parte 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14. In base all'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 e in particolare all'allegato III, infatti, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, l'Amministrazione ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

Inoltre, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione;
- b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10 000 EUR, e in funzione dell'operazione sovvenzionata (ad esempio per le operazioni di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) 1305/2013 sul rinnovamento dei villaggi o per i progetti Leader), almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola

o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;

c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

i) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;

ii) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

iii) Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla successiva parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web. Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie

Parte 2

1. Logo e slogan

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:

a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione:

«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;

b) per le misure e gli interventi finanziati da Leader, il logo di Leader:

++ Logo di Leader ++

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

6 CRITERI PER L'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

6.1 *Investimenti materiali realizzati da privati*

Le disposizioni specifiche relative all'ammissibilità delle spese connesse agli investimenti sono contenute negli artt. 17 e 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e nell'art. 13 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati a livello regionale, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile all'aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, che dovrà essere presentata a corredo della domanda di sostegno secondo le indicazioni riportate nei bandi pubblici delle misure del PSR.

I preventivi, oltre a descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene, devono riportare almeno le seguenti informazioni:

- prezzo di listino
- eventuale prezzo scontato
- modalità di pagamento
- tempi di consegna
- validità del preventivo

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, in alternativa alla relazione tecnica può essere presentato il preventivo prescelto, debitamente motivato. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica. L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari regionali vigenti e dalla documentazione che sarà individuata nelle disposizioni specifiche di ciascuna misura.

I prezziari regionali vigenti dei Lavori pubblici e dell'Agricoltura devono essere utilizzati per la verifica della congruità delle spese.

I suddetti prezziari sono anche consultabili sul sito internet regionale: www.regione.sicilia.it e

sul sito dedicato al PSR www.psr Sicilia.it.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

6.2 Investimenti immateriali realizzati da privati

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, attività divulgative, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto - piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge vigente in materia. Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalle Amministrazioni Regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione europea, sempre in conformità ad eventuali indicazioni supplementari riportate nelle disposizioni specifiche di misura.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il richiedente deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità ecc., che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Le spese per investimenti immateriali connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a questi ultimi. In questo caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere in ogni caso superiore al 25% dell'intero investimento, fatte salve diverse disposizioni specificate nelle schede di misura del documento di programmazione e riportate nei relativi bandi pubblici.

6.3 Operazioni realizzate da enti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere

garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Inoltre deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all’articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

Ai fini dell’ammissibilità della spesa per l’esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare:

- contratto di affidamento nell’osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- contratto di affidamento diretto “in house providing”;
- convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.

Nel caso in cui la scelta dell’Ente ricada nell’affidamento “in house providing”, per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi, così come previsto dalla su indicata direttiva:

l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi;

il soggetto affidatario svolga più dell’80% delle prestazioni effettuate a favore dell’amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un’influenza dominante sulla medesima persona giuridica.

In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli enti pubblici dovranno fornire garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società in-house. In particolare nel caso degli “in house providing” tali garanzie dovranno fare riferimento alla ragionevolezza dei costi di personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di selezione di fornitori terzi di beni e servizi. Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dalle strutture in-house, questi dovranno essere avvicinati (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori condizioni di mercato

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell’appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori, nonché rispettare le norme su varianti, affidamenti di servizi supplementari e rispetto dei termini/proroghe.

In certi casi, gli enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia.

Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un’impresa organizzata, si assumono l’onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l’ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute (p.e. timesheet).

Nel caso di provvedimenti di concessione ad Enti pubblici per attività per le quali si rende necessario far ricorso a procedure di gara, l’importo liquidabile da parte delle Autorità di gestione dovrà essere quello risultante dopo l’espletamento della gara; in tal caso l’erogazione degli anticipi

sarà commisurata all'importo definitivo.

6.4 *Acquisto di materiale usato*

Secondo quanto indicato nell'art. 13, lettera b) del Reg. delegato (UE) n. 807/2014 gli Stati membri che stabiliscono nei loro programmi di sviluppo rurale le condizioni alle quali l'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere considerato una spesa ammissibile.

In linea generale l'acquisto di attrezzature o è ammissibile a cofinanziamento qualora il beneficiario sia una microimpresa, una piccola o medio impresa e siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) il bene non abbia già beneficiato di un precedente contributo nazionale o comunitario erogato nei dieci anni precedenti. La decorrenza dei sette anni è calcolata dalla data dell'acquisto del bene. A tale scopo, il venditore dello stesso dovrà produrre una dichiarazione che attesti il rispetto di tale condizione e che il bene sia in piena efficienza e garantito;
- b) l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente e rispetto ai prezzi correnti di mercato. Il beneficiario dovrà pertanto produrre una dichiarazione che attesti la convenienza dell'acquisto
- c) le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme vigenti. Anche in questo caso occorre allegare al fascicolo una dichiarazione di che indichi la rispondenza delle caratteristiche tecniche del bene.

Si precisa, comunque, che tale fattispecie dovrà essere specificatamente prevista nelle disposizioni specifiche di ciascuna misura e nelle schede di misura del programma.

6.5 *Acquisto di terreni*

Le spese relative all'acquisto di terreni, in linea con quanto disposto con l'articolo 69, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono ammissibili a contributo nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. il prezzo di acquisto deve essere determinato sulla base dei valori agricoli medi validi alla data di presentazione della domanda, stabiliti annualmente dalla Commissione provinciale espropri;
- b. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione secondo quanto definito nelle singole schede di misura/sottomisura.
- b. assenza di vincoli di parentela e/o affinità fra venditore ed acquirente, entro il limite del 4° grado.
- c. in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte - né come soci né come amministratori - le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando pubblico di riferimento e che a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata;
- d. l'immobile non deve aver fruito nel corso dei dieci anni precedenti di finanziamenti pubblici; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.

Si specifica, altresì, che l'immobile oggetto di acquisizione è sottoposto agli obblighi di non alienabilità ed ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale al beneficiario; durante tale periodo l'immobile non può essere distolto dall'impiego e dalla destinazione prevista nell'iniziativa progettuale.

6.6 *Acquisto di beni immobili*

L'articolo 45, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, per i quali, eventualmente, si applicano le disposizioni previste per l'acquisto del materiale usato, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

Le acquisizioni di immobili sono ammissibili a finanziamento qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- assenza di vincoli di parentela e/o affinità fra venditore ed acquirente, entro il limite del 4° grado;
- in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte - né come soci né come amministratori - le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando pubblico di riferimento e che a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata;
- del complesso immobiliare potranno far parte i fabbricati direttamente connessi e funzionali alle finalità dell'investimento, purché il loro valore non superi il 50% della spesa globale dell'investimento medesimo, al netto delle spese generali. Ne consegue che in ogni caso non sono ammissibili investimenti che comportano la sola acquisizione di "immobili";
- l'immobile non deve aver fruito nel corso dei dieci anni precedenti di finanziamenti pubblici; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- l'acquisto sia vantaggioso rispetto alla realizzazione ex-novo.

Per l'acquisto di immobili, oltre a quanto sopra riportato, dovrà essere prodotta apposita perizia giurata redatta da un professionista qualificato e indipendente nella quale si dovrà:

- certificare che il prezzo dell'immobile oggetto di acquisizione non è superiore al valore di mercato e che sia vantaggioso rispetto alla realizzazione ed all'acquisto ex-novo;
- attestare che l'immobile è conforme alla normativa vigente in materia di urbanistica, igienico sanitaria ed è immediatamente utilizzabile (presenza del regolare certificato di agibilità) oppure specificare i punti non conformi quando l'iniziativa prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- dichiarare gli eventuali interventi per l'adeguamento della struttura e degli impianti tecnici, nonché le procedure per la regolarizzazione della posizione amministrativa (pareri, autorizzazioni, ecc.) ritenuti necessari per consentire alla struttura di essere funzionante e funzionale dopo l'acquisizione;
- i riferimenti ed i dati anagrafici della ditta venditrice;
- esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione e che lo stesso sia adeguato, in termini quantitativi e qualitativi, alle attività previste.
- Si specifica, altresì, che l'immobile oggetto di acquisizione è sottoposto agli obblighi di non alienabilità ed ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale al beneficiario; durante tale periodo l'immobile non può essere distolto dall'impiego e dalla destinazione prevista nell'iniziativa progettuale.

6.7 *Spese generali*

L'art. 45, comma 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/13, fa riferimento a “spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità”.

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, ovvero quando connesse a disposizioni previste dall'Autorità di gestione di ciascun programma. Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi “criteri di imputazione”, nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente definito dall'Amministrazione.

I criteri d'imputazione di dette spese sono stabiliti dall'Amministrazione in base ad una delle forme di sovvenzione previste dall'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fidejussorie ai sensi degli articoli 45 e 63 del Reg. (UE) 1305/13.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi “criteri di imputazione”, nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo.

I criteri d'imputazione di dette spese, il relativo calcolo ed ogni giustificazione di eventuali scostamenti tra la situazione prevista e quella risultante a consuntivo, devono essere riportati in un apposito documento da conservare agli atti.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fidejussorie.

Le spese generali sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata, nonché certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione. In ogni caso saranno riconosciuti solo gli importi per spese generali debitamente rendicontate con idonee modalità di pagamento.

Nei bandi pubblici e nelle disposizioni attuative delle misure saranno specificati i limiti massimi riconosciuti per le spese generali; quando tale soglia non è espressamente riportata si intende pari al 12% del costo totale dell'investimento ammissibile. Nelle disposizioni attuative di misura dovranno essere specificate nel dettaglio la tipologie di spese che possono rientrare fra le spese generali, con i relativi importi percentuali massimi consentiti, in relazione al tipo di intervento previsto. Le stesse disposizioni possono anche precisare limiti minimi di spesa.

Fermo restando la percentuale fissata dall'Amministrazione, occorre comunque verificare, ove pertinente come ad esempio nel caso delle consulenze, la ragionevolezza dei costi. Si dovrà in questo caso fare riferimento a un sistema di valutazione adeguato.

Anche per le spese generali, è comunque possibile adottare le opzioni semplificate dei costi, quali ad esempio le somme forfettarie o i finanziamenti a tasso forfettario.

Qualora pertinente e per le categorie previste, si potrà fare riferimento ai compensi per le professioni professionali previste nel Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140.

6.8 IVA, altre imposte e tasse

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE , salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari. Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 11, del regolamento 1303/2013 infatti, *“il trattamento dell'IVA al livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario”*. Nel caso di combinazione del sostegno erogato tramite strumenti finanziari con sovvenzioni dirette, alle sovvenzioni si applica comunque l'articolo 69, paragrafo 3, lettera c.

Al pari dell' IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

6.9 Spese non ammissibili - vincoli e limitazioni

Ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di investimenti agricoli, non sono ammissibili al sostegno:

- l'acquisto di diritti di produzione agricola;
- l'acquisto di diritti all'aiuto;
- l'acquisto di animali;
- l'acquisto di piante annuali e la loro messa a dimora.

Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento (UE) n. 1305/2013, le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.

Inoltre ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, tale limite può essere elevato per operazioni a tutela dell'ambiente;
- c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

6. 10 Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro

Ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui alla lettera d), è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata.

Nel caso di prestazioni volontarie, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti (salario di lavoratori agricoli e/o forestali, ad esempio) rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

Le spese ammissibili sono:

- contributi in natura - riferibili all'ipotesi generali di utilizzo di terreni, immobili, attrezzature, materiali senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In quest'ultimo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal prezzario regionale e/o individuate tramite una specifica analisi dei prezzi.
- lavori in economia - ovvero la modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione il beneficiario, il personale dipendente degli enti pubblici, i membri della famiglia agricola, i soci (nel caso di società) provvedono per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato, terzo rispetto al beneficiario. In ogni caso, non saranno riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edilizie. Inoltre possono essere riconosciuti come ammissibili quelle opere e lavori agronomici (con esclusione di tutte le opere edili) svolti sotto la diretta conduzione del beneficiario, utilizzando la manodopera agricola presente in azienda e provvedendo all'acquisto del materiale necessario. In tal caso tutte le spese effettuate devono

essere giustificate con l'acquisizione della documentazione inerente la manodopera utilizzata (tabelle orarie, buste paga, versamenti previdenziali, oneri sociali, ecc..) e con le fatture di acquisto dei materiali utilizzati.

- attività di ricerca o professionali inerenti l'investimento e svolte direttamente dal beneficiario (studio di fattibilità, analisi di mercato ecc.)

La spesa relativa ai lavori in economia, e più in generale alle prestazioni volontarie non retribuite, deve essere determinata ex-ante, in maniera analitica per singola voce di spesa (computo metrico), ed inclusa nel quadro economico del progetto da finanziare, ed essere poi riconosciuta ex-post.

In linea generale, non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);
- i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali e delle Province autonome;
- se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente abilitato;
- sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nei prezzari regionali e delle Province autonome vigenti.

Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base ai prezzari aggiornati degli Assessorati Regionali: dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e Lavori Pubblici. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione sottoscritta da un tecnico qualificato, dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 1, lett. a) dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che dispone " il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;".

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Tuttavia, l'applicazione della suddetta formula può comportare che le spese effettuate in natura siano di fatto non ammissibili.

Ad esempio, per determinate misure di investimento in cui è possibile erogare un contributo pubblico per un importo pari al 100% del valore dell'investimento (come ad esempio le misure 4.4 e 8) il contributo in natura è totalmente escluso dal finanziamento pubblico e quindi, di fatto, non ammissibile. Alcuni esempi numerici che possono aiutare a capire meglio la questione sono riportati nel box sottostante:

Data la formula $A \leq B - C$ derivante dal paragrafo 1 dell'articolo 69 in cui
 A = contributo pubblico erogabile
 B = costo totale dell'operazione
 C = contributo in natura

e ipotizzando una misura con contributo pubblico pari al 100% del costo totale dell'operazione, si possono avere varie fattispecie da prendere ad esempio:

1) $B = 100$ $C = 20$

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 20 \rightarrow A \leq 80$.

In tal caso il contributo pubblico massimo erogabile sarà pari a 80 e quindi i 20 di contributo in natura non sono di fatto ammissibili.

2) $B = 100$ $C = 60$

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 60 \rightarrow A \leq 40$.

In tal caso il contributo pubblico massimo erogabile sarà pari a 40 e quindi i 60 di contributo in natura non sono di fatto ammissibili

3) $B = 100$ $C = 100$

applicando la formula sopra riportata si avrà: $A \leq 100 - 100 \rightarrow A \leq 0$.

In tal caso non è possibile erogare alcun contributo pubblico e tutto il contributo in natura, coincidente con l'intera spesa dell'operazione, è di fatto non ammissibile.

Già nel corso della programmazione 2007-2013, la DG AGRI ha confermato la rimborsabilità dei contributi in natura per le operazioni investimento. Come precisato dalla stessa Commissione europea, è possibile trovare una soluzione a tale questione attraverso l'utilizzo dei costi standard applicando alle suddette misure quanto previsto dall'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (cfr. paragrafo 2.7).

Ovvero, ipotizzando che, nell'ambito della misura 4.4 "Investimenti non produttivi", un agricoltore provveda alla realizzazione di un muretto a secco attraverso lavori in economia e non possa quindi presentare documenti giustificativi di spesa per il rimborso, allora:

- a) nel caso venisse applicato l'art. 69 del Reg. (CE) n. 1303/2013 l'agricoltore non riceverebbe alcun contributo pubblico (cfr. esempio box sopra);
- b) nel caso in cui venisse applicato l'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'agricoltore riceverebbe invece un contributo pubblico calcolato in base all'utilizzo di ipotesi di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (es. attraverso l'utilizzo di tariffari

regionali potrebbe ricevere un contributo pubblico pari a X euro per metro lineare di muretto a secco realizzato).

In ogni caso, solo per le operazioni realizzate da soggetti privati, l'importo massimo complessivo, riferito all'intera operazione, non può superare la soglia di 80.000 Euro. Tale importo è da riferire esclusivamente al costo relativo alla fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti equivalenti (manodopera impiegata ricavabile dalle buste paga e dal salario orario, uso di mezzi tecnici, ecc.) e non comprende il costo del materiale impiegato, se questo è identificabile in modo distinto rispetto alle voci di spesa che rientrano nei lavori in economia e desumibile dai preventivi e dalle successive fatture da presentare in fase di rendicontazione.

La sommatoria delle ore lavorative deve risultare dalla "analisi dei costi" redatta dal tecnico qualificato come anche l'individuazione dei costi unitari di riferimento. Per la congruità della spesa si tiene conto, laddove pertinente, dei valori riportati nei prezziari regionali, decurtati dell'utile di impresa nella misura stabilita dagli stessi prezziari o, in assenza, nella misura del 15%. Nella fase di saldo del contributo da concedere le spese per opere in economia dovranno essere rendicontate con la presentazione della seguente documentazione:

- fatture regolarmente quietanzate e relative all'acquisto di materie prime ed eventuali noli e/o trasporti;
- libro unico, dichiarazione trimestrale relativa alla manodopera assunta, buste paga;
- computo relativo alla utilizzazione di macchine e/o attrezzature aziendali, in condizioni di ordinarietà, con riferimento alle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal prezzario regionale vigente;
- computo relativo alle prestazioni di lavoro apportate dal beneficiario (il relativo valore viene determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l'attività eseguita e devono essere quantificate da un tecnico qualificato);
- computo relativo all'apporto di terreni o immobili (il loro valore viene certificato da un professionista qualificato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato).

Il destinatario del sostegno in fase di rendicontazione e accertamento finale dovrà produrre altresì:

- elenco riepilogativo per le materie prime, noli e trasporti
- elenco riepilogativo manodopera salariata
- riepilogo dei lavori realizzati, sottoscritto dal progettista-direttore dei lavori, da cui si evinca per ciascuna tipologia di lavoro approvata il personale occupato, il relativo numero di giornate lavorative, il tipo di lavoro svolto ed i mezzi utilizzati con il conteggio delle relative ore e spesa sostenuta.

Gli investimenti in natura come definiti nel richiamato 69 del regolamento (UE) n. 1303/ ed esplicitati nel presente paragrafo sono ammissibili a contributo solo qualora siano espressamente previsti e consentiti nei bandi pubblici delle misure del PSR .

7. LE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI

La regolamentazione comunitaria prevede diverse forme di sovvenzioni. Queste possono essere distinte in due categorie principali, l'una rappresentata dai costi reali (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti) e l'altra dalle diverse opzioni di costi semplificati.

L'esperienza dei precedenti periodi di programmazione ha dimostrato che l'utilizzo dei costi semplificati può contribuire a ridurre il livello d'errore e gli oneri amministrativi, sia per i beneficiari che per le Amministrazioni. Per il periodo di programmazione 2014-2020, pertanto, le opzioni di costi semplificati sono state estese, prevedendo apposite disposizioni nel Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi SIE. Al fine di facilitare ulteriormente l'implementazione dei costi semplificati, la Commissione europea ha inoltre predisposto la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC).

Per quello che riguarda il fondo FEASR, la base normativa che rende possibile l'utilizzo dei costi semplificati nei PSR è rappresentata dall'art. 60 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che rimanda alle pertinenti disposizioni del regolamento comune prima citato, e dalle norme specifiche per alcune misure.

L'articolo 67.1 lettere b), c) e d) del Reg. (UE) n. 1303/2013 introduce la possibilità di utilizzare le seguenti opzioni di costi semplificati:

1. Tabelle standard di costi unitari
2. Somme forfettarie
3. Finanziamenti a tasso forfettario

Dal punto di vista operativo, la **tabella standard di costi unitari** prevede che le spese ammissibili (tutte o in parte) siano calcolate sulla base di attività quantificabili, delle realizzazioni e dei risultati moltiplicati per un costo unitario definito in anticipo (per esempio, costo per ettaro di impianto). Essa è particolarmente adatta a spese riferite ad ore di lavoro o altre analoghe quantità fisiche facilmente misurabili.

Nel caso della **somma forfettaria**, la totalità o parte delle spese ammissibili viene rimborsato sulla base di una somma prestabilita (non superiore a 100.000 Euro di contributo pubblico). Le somme forfettarie possono comprendere importi di spesa riferibili a diverse variabili di spesa riunite in una unica somma cui corrisponde un importo predefinito. In conformità con i termini pre-definiti le somme forfettarie sono un sistema binario: se le attività sono consegnate nella loro interezza, l'importo prestabilito è pagato, altrimenti non vi è alcun pagamento. Esempio tipico di somma forfettaria è la diaria giornaliera che prevede costi di vitto e costi di alloggio, che vengono liquidati in unico importo della prestazione è usufruita nel suo complesso, ma possono essere utilizzate anche nel caso di un costo orario complesso che ingloba prestazioni, trasferte, costi preparatori, ecc.

L'alternativa del **finanziamento forfettario** prevede, invece, che la specifica categoria di costi ammissibili deve essere calcolata in anticipo, applicando una percentuale a una o più categorie di costi ammissibili. Questo metodo può essere usato per calcolare i costi indiretti

o altri tipi di costi, come ad esempio le spese di progettazione. La forma più utilizzata di finanziamenti a tasso fisso sarà per il calcolo dei costi indiretti, e comunque per somme limitate e facilmente verificabili.

Le tre differenti opzioni possono essere usate in modo distinto, o anche combinate, se del caso nell'ambito della medesima operazione. In quest'ultimo caso, sarà tuttavia necessario mantenere una distinzione per categoria di costo, progetto o fase (vedi articolo 67.2 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

L'ADG si riserva di rendere tale l'utilizzo dei costi semplificati facoltativo o obbligatorio a livello di beneficiario, di utilizzarli per tutti o parte dei beneficiari o per tutte o parte delle operazioni. Nei casi in cui il sistema non è obbligatorio per tutti, tuttavia, il campo di applicazione delle opzioni di costo semplificato da applicare, vale a dire la categoria di progetti e attività dei beneficiari per le quali è possibile utilizzare i costi semplificati, dovranno saranno chiaramente definiti dei bandi e nelle disposizioni attuative di misura/sottomisura, conformemente generale principi di trasparenza e di parità di trattamento.

Qualora un'operazione o un progetto facente parte di un operazione è attuata esclusivamente mediante appalti pubblici, i costi semplificati non possono essere utilizzati. Nel caso in cui la medesima operazione è attuata tramite progetti distinti, tuttavia, è possibile applicare le opzioni di costo semplificate per quei progetti che non prevedono procedure di appalto pubblico. Inoltre, la normativa prevede che sia possibile utilizzare i costi semplificati nell'ambito del medesimo progetto, anche per alcune categorie di costo riferibili ad appalti (vedi articolo 67.4 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e punto 1.6 della Guida alle opzioni semplificate in materia di costi).

7.1 I costi semplificati previsti dal Reg. (UE) n. 1305/2013

Oltre alle norme generali per i costi semplificati previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, per il fondo FEASR sono previste norme specifiche, che identificano proprie forme di sovvenzione e assistenza semplificate, spesso derivanti da quanto già previsto nel precedente periodo di programmazione.

Oltre dalle ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno utilizzate per gli interventi riferiti alle misure a superficie e a capo, sono rappresentate da quelle utilizzate per le misure per le quali la regolamentazione identifica già le somme o i tassi forfettari da erogare, ovvero la misura 6.

7.2 Definizione degli importi e metodo di calcolo

In conformità all'art. 67.5 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli importi erogati tramite le differenti opzioni dei costi semplificati devono essere stabiliti in uno dei seguenti modi:

- a) tramite un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
- b) utilizzando i valori individuati per altre politiche UE, per analoghe operazioni e beneficiari;
- c) utilizzando i valori individuati per altre politiche nazionali, per analoghe operazioni e beneficiari;

d) impiegando i tassi previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 o dal Reg. (UE) n.1305/2013;

Il metodo di calcolo di cui al punto a) deve essere affidabile e verificabile, e basarsi su dati statistici o altre informazioni oggettive, su dati storici verificati dei singoli beneficiari o su dati derivanti da normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

Considerate le caratteristiche dei beneficiari del PSR (elevata numerosità, limitata dimensione economica, frequente assenza di dati di contabilità, ecc.), il metodo previsto è riconducibile principalmente all'analisi e elaborazione di dati statistici o altre informazioni oggettive. I metodi basati sui valori derivanti da dati storici o contabili dei singoli beneficiari, sono più complessi da utilizzare ma possono trovare un ragionevole ambito di applicazione in riferimento ai progetti medio grandi.

Il metodo di calcolo per una misura/intervento del PSR potrà quindi basarsi su l'analisi statistica dei dati storici (p.e. analisi e elaborazione dei dati risultanti dalla spesa certificata sulla corrispondente misura/categoria di spesa del PSR 2007-2013). Sono comunque altrettanto validi anche altre di analisi, come ad esempio le indagini di mercato, gli inviti a presentare proposte, i giudizi esperti, ecc. E' inoltre possibile utilizzare una combinazione dei seguenti sistemi, per esempio alimentata in parte da dati storici e in parte da dati ottenuti tramite indagini di mercato, opportunamente ponderati.

Oltre all'elaborazione di uno specifico metodo di calcolo, per la definizione dei costi semplificati è possibile utilizzare i metodi e gli importi individuati per altri interventi della UE o nazionali, come indicato ai punti b) e c) sopra elencati. Questa possibilità comporta una semplificazione e riduzione del carico amministrativo per l'Autorità di Gestione, oltre che un'armonizzazione delle regole tra le diverse politiche. Essa tuttavia può essere adottata alle seguenti condizioni:

- il metodo riutilizzato deve essere riferito a politiche/interventi finanziati esclusivamente dalla UE (p.e. Horizon 2020, LIFE, Twinning) o da fondi nazionali. Non sono quindi ammessi programmi cofinanziati; occorre accertarsi che il metodo è applicato a operazioni e beneficiari analoghi a quelli per cui sono stati elaborati, verificando in particolare se tale analogia sia presente per tutti gli elementi che sono stati presi in considerazione per il calcolo (le differenze afferenti a elementi che non incidono o che non sono stati presi in considerazione nel calcolo non sono infatti rilevanti);
- si deve utilizzare metodo nella sua totalità, e non soltanto il risultato. Questo significa che il campo di applicazione, le categorie di spese ammissibili e gli altri elementi riferiti ai costi semplificati dovranno essere gli stessi identificati dal metodo che si intende adottare.

Sono poi previsti gli importi e tassi e metodi derivanti dai regolamenti, di cui al punto d). Per quello che riguarda gli importi forfettari, questi sono previsti dall'articolo 19 del Reg. (UE) n. 1305/2013 per la misura 6 – sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, per le sottomisure 6.1 e 6.2. Per questa fattispecie non è necessario elaborare nessun tipo di calcolo per determinare l'importo erogabile

E' inoltre identificato dai regolamenti un tasso forfettario per i costi indiretti e i costi del personale, ai sensi dell'art. 68 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Quest'ultima opzione riveste un particolare interesse per alcune tipologie di interventi o misure, come ad esempio l'assistenza tecnica. E' utile richiamare quanto previsto dall'articolo 68, punto 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e, nel caso particolare di costi diretti per operazioni finalizzate all'innovazione, dall'articolo 20 del Reg. Delegato (UE) n. 480/2014, che prevede le seguenti metodologie di calcolo dei tassi forfettari per i costi indiretti:

- tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili, basato su metodi e valori individuati per altre politiche UE, per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- per le misure 4, 8 (sottomisura 8.6) e 16, che contribuiscono alla priorità 1 dello sviluppo rurale "*Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali*", e che, nel caso della misura 4 e della sottomisura 8.6, fanno riferimento esclusivamente alle operazioni attuate da un gruppo operativo PEI, stesso tasso forfettario previsto per Orizzonte 2020, secondo le modalità stabilite dal Reg. (UE) n. 1290/2013.

Per quello che riguarda la determinazione dei costi per il personale connessi con il costo dell'operazione, secondo quanto previsto dall'articolo 68, punto 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013, la tariffa oraria può essere ottenuta dividendo il più recente costo lordo annuo del personale per 1.720 ore, valore convenzionale medio che tiene conto di ferie, congedi, ecc. Resta possibile individuare altri valori di monte-ore, per i quali tuttavia sarà necessario fornire informazioni aggiuntive.

Le opzioni di costo semplificate potranno essere utilizzate nel PSR Sicilia in quelle Misure, sottomisure, operazioni che ne prevedono l'applicazione.

8. MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI SOGGETTE ALLE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO

Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 2, del reg. (UE) n. 1305/2013, alle misure/sottomisure/operazioni del PSR 2014/2020 che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE (attività e prodotti fuori Allegato I), si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso trattato e quindi le norme sugli aiuti di Stato.

Tali tipologie di aiuti non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, sono elencate, con riferimento a ciascuna sottomisura, nel capitolo 13 del PSR 2014/2020, dove sono indicati altresì i riferimenti alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato in base alle quali possono essere attuati. In particolare:

- Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e*

forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

- Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 *che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;*

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 *relativo agli aiuti "de minimis".*

La concessione di tali aiuti pertanto, necessita di un previo consenso della Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, che può avvenire attraverso la notifica (ai sensi degli Orientamenti) o in alternativa attraverso la procedura di esenzione (ai sensi dei regolamenti di esenzione n. 702/2014 o n. 651/2014), a meno che l'aiuto non sia concesso in regime "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013. I regimi di aiuto possono essere attuati solamente dopo la ricezione del numero di esenzione in caso di regime in esenzione o della Decisione di approvazione da parte della Commissione europea in caso di aiuti notificati.

Per l'attuazione degli stessi regimi si rimanda in ogni caso alle disposizioni attuative specifiche delle sottomisure/operazioni che devono contenere tutte le condizioni sia generali che specifiche di cui alla normativa unionale sugli aiuti di Stato pertinente.

Condizioni comuni a tutti i regimi di aiuto di Stato

Trasparenza degli aiuti ed intensità degli aiuti

Gli aiuti devono essere trasparenti cioè deve essere possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi sono considerati trasparenti. Qualora si concedano aiuti nella forma di prestiti agevolati, l'ESL è calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione, mentre nel caso di aiuti concessi sotto forma di garanzie, l'ESL è calcolato in base ad un metodo approvato dalla Commissione europea. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti o di garanzie ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013 sono considerati aiuti trasparenti alle condizioni previste dallo stesso regolamento.

Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti, i provvedimenti di concessione riportano sempre l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto pubblicato al seguente link:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

L'atto di concessione dell'aiuto deve riportare i riferimenti alle norme sugli aiuti di Stato dell'Unione applicabili, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni della stessa norma cui si riferisce l'aiuto in questione.

Condizioni valide per i regimi di aiuto di Stato esentati dalla notifica o notificati

Clausola Deggendorf

Non è ammesso il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della

Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. In altri termini, non è ammesso il pagamento di aiuti di Stato a imprese già beneficiarie di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non rimborsati o depositati in un conto bloccato.

Imprese in difficoltà

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà come definite dalla normativa europea sugli aiuti di Stato applicabile al regime di aiuto di Stato cui si dà attuazione. Fanno eccezione gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici ai sensi dell'art. 34, paragrafo 5, lettera d) del reg. (UE) 702/2014 (sottomisura 8.4), a condizione che l'impresa sia diventata in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione.

Effetto di incentivazione

Gli aiuti di Stato devono avere un effetto di incentivazione, cioè devono essere tali da spingere l'impresa ad intraprendere un'attività che senza l'aiuto non avrebbe intrapreso o avrebbe realizzato parzialmente o in modo diverso.

Si considera che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario, ha presentato domanda di aiuto scritta alle autorità nazionali. Pertanto, gli aiuti sono privi di effetto di incentivazione se, nel momento in cui il beneficiario inoltra domanda, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio.

La domanda di aiuto deve contenere il nome e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e di fine, l'ubicazione del progetto o dell'attività, l'elenco dei costi ammissibili, la tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, ecc.) e l'importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Per le domande di aiuto presentate dalle grandi imprese valgono le disposizioni specifiche previste nelle pertinenti norme unionali sugli aiuti di Stato.

L'effetto di incentivazione non è richiesto o si presume che esista per gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici ai sensi dell'art. 34, paragrafo 5, lettera d) del reg. (UE) 702/2014 (sottomisura 8.4).

Cumulo

Agli aiuti di Stato si applicano le regole sul cumulo previste dalla pertinente normativa unionale in materia di aiuti di Stato. In generale:

- gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base ad un regolamento di esenzione per categoria o ad una decisione della Commissione europea;

- gli aiuti senza costi ammissibili individuabili (sottomisura 6.2) possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili, mentre con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni

caso da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione europea;

- gli aiuti di Stato esentati o notificati non possono essere cumulati con aiuti “*de minimis*” relativamente agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo ad un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiore a quelli stabiliti dal regolamento di esenzione per categoria o dagli Orientamenti.

Soglie di notifica

Agli aiuti di Stato in regime di esenzione dalla notifica si applicano le soglie di notifica previste rispettivamente all’art. 4 del reg. (UE) n. 651/2014 e all’art. 4 del reg. (UE) n. 702/2014. Le suddette soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.

Condizioni valide per gli aiuti concessi in regime “*de minimis*” ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013

L’importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013 è di 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari per impresa unica ovvero l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “*de minimis*” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “*de minimis*” in precedenza concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “*de minimis*” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “*de minimis*” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “*de minimis*”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “*de minimis*” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Nel caso in cui un’impresa operi sia in settori esclusi dal campo di applicazione del reg. (UE) n. 1407/2013 (quali il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, il settore della pesca, ecc.) che in settori inclusi, il regolamento si applica a condizione che lo Stato membro assicuri con mezzi adeguati come la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività relative ai settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma dello stesso reg. (UE) n. 1407/2013.

Gli aiuti “*de minimis*” concessi a norma del reg. (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con aiuti “*de minimis*” concessi a norma di altri regolamenti “*de minimis*” a condizione che non superino il massimale di 200.000 EUR per impresa unica nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti “*de minimis*” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione; inoltre gli aiuti “*de minimis*” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Il beneficiario dell’aiuto deve essere informato per iscritto circa l’importo potenziale dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e che l’aiuto concesso è in regime “*de minimis*” ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013 facendo esplicito riferimento al regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Prima della concessione dell’aiuto, va richiesta una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto “*de minimis*” ricevuto a norma del reg. (UE) n. 1407/2013 nonché degli altri regolamenti “*de minimis*” durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso, utilizzando i modelli di dichiarazione sostitutiva elaborati ed approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2014.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto

- riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 - Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
 - Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
 - Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
 - Comunicazione interpretativa della Commissione (2006/C179/02) relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici";
 - Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
 - Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
 - Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e ss.mm.ii.;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

- Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01)
- Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01)
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
- REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 e succ. m. e i. relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020
- (2014/C 204/01);
- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);
- D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi) e successive mod. ed integr., in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, quest'ultima abrogata dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007;
- D.M. del MiSE n. 37/2008, concernente il riordino delle disposizioni in materia di progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione degli impianti all'interno degli edifici, ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), della L. 248/2005, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12.3.2008, il. A decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, come disposto dall'art. 3 della L. 17/2007 sono stati abrogati il DPR n. 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del DPR n. 380/2001 (la cui entrata in vigore era stata differita al 31.3.2008 dalla L. 31/2008), e la L. n. 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16. D.Lgs 626/94, abrogato e sostituito da ultimo dal D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a sua volta integrato e corretto dal D. Lgs n. 106 del 3 agosto 2009;
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136”, e successive modifiche e integrazioni Legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
- Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;
- Decisione C(2015)8403 del 24 novembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020